

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 novembre 1991

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 05081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1991, n. 13.

Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di informazione della regione Lombardia. Pag. 3

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1991, n. 14.

Istituzione della «Giornata del verde pulito» Pag. 4

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1991, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1982, n. 20: «Contributi di gestione ai consorzi volontari per la tutela del vino con denominazione di origine controllata, o controllata e garantita» Pag. 4

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1991, n. 16.

Integrazione alla legge regionale 3 luglio 1981, n. 33: «Intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese industriali ed artigiane» e successive modificazioni . . . Pag. 5

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1991, n. 17.

Modificazione del contingente organico della IV qualifica nel ruolo della giunta regionale. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1991, n. 18.

Finanziamento della spesa per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione in agricoltura ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. d) della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6. Pag. 6

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 21.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale del 14 dicembre 1990, n. 191, relativo al prelevamento della somma di L. 120.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 02010 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione. Spese per indennità di missione componenti uffici di gabinetto Pag. 6

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 22.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 22 giugno 1990, n. 119, relativo al prelevamento della somma di L. 1.062.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 04024 (per L. 532.000.000), del capitolo 04033 (per L. 150.000.000), del capitolo 04034 (per L. 50.000.000), del capitolo 04037 (per L. 250.000.000) e del capitolo 04038 (per L. 80.000.000) - Spese per funzionamento uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 23.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 17 ottobre 1990, n. 161, relativo al prelevamento della somma di L. 1.500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 05043 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della difesa ambiente. Spese per la difesa dagli incendi boschivi; trattamento di pensione agli allievi guardie forestali Pag. 7

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 24.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale del 26 novembre 1990, n. 172, relativo al prelevamento della somma di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 01007 dello stato di previsione della spesa del presidente della giunta. Spese per rappresentanza, per il cerimoniale, per manifestazioni culturali, convegni e pubbliche celebrazioni. Agende regionali . . . Pag. 7

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1991, n. 30.

Norme per il funzionamento dell'Organo regionale di controllo.
Pag. 7

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1991, n. 31.

Quinta sottoscrizione di nuove azioni della Promark
Pag. 12

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1991, n. 32.

Provvedimenti urgenti in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) in favore di soggetti sfrattati Pag. 13

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1991, n. 33.

Integrazione dell'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46, istitutiva della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna Pag. 13

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1991, n. 34.

Rendiconto per l'esercizio finanziario 1990 Pag. 14

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1991, n. 35.

Modificazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette, riserva naturale speciale della Bessa e riserva naturale speciale del parco Burcina-Felice Piacenza.
Pag. 14

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1991, n. 36.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 6 e 2 agosto 1988, n. 42, in materia di collaborazioni esterne.
Pag. 14

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1991, n. 37.

Integrazione alla legge regionale 29 aprile 1991, n. 20. Approvazione degli assestamenti ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 1990 degli Enti di diritto pubblico, aziende, parchi o riserve naturali: E.S.A.P., riserva naturale del bosco e dei laghi di Palanfrè, parco naturale dell'Alpe Veglia Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 1991, n. 2508.

Regolamento per la disciplina della navigazione sulle acque del lago d'Orta Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 1991, n. 3398.

Regolamento per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica nelle scuole per operatori sanitari Pag. 18

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 30 aprile 1991, n. 13.

Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano.
Pag. 19

LEGGE PROVINCIALE 7 maggio 1991, n. 14.

Disciplina dei rapporti con le organizzazioni dei donatori di sangue. Pag. 27

LEGGE PROVINCIALE 17 maggio 1991, n. 15.

Modifiche alla legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, concernente la «Disciplina del commercio» e alla legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27, concernente il «Credito al commercio».
Pag. 27

LEGGE PROVINCIALE 17 giugno 1991, n. 16.

Nuove provvidenze nel settore del trasporto di soggetti portatori di handicap Pag. 28

LEGGE PROVINCIALE 17 giugno 1991, n. 17.

Modifica dell'art. 4, comma 5, della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, recante l'ordinamento delle comunità comprensoriali.
Pag. 28

LEGGE PROVINCIALE 19 giugno 1991, n. 18.

Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali Pag. 29

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1991, n. 13.

Partecipazione finanziaria di soggetti terzi alle iniziative culturali, promozionali e di informazione della regione Lombardia.*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 30 del 25 luglio 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La regione Lombardia può promuovere la partecipazione di soggetti pubblici o privati alla realizzazione di iniziative culturali, promozionali e di informazione della regione stessa.

Art. 2.

Oggetto

1. La giunta regionale, nell'ambito delle iniziative culturali e di informazione della regione Lombardia, è autorizzata a stipulare, a seguito di trattativa privata con soggetti pubblici e privati, contratti di partecipazione finanziaria alla spesa per l'effettuazione delle citate iniziative.

2. La giunta regionale può promuovere, mediante adeguate forme di pubblicità, il concorso concorrenziale tra i soggetti pubblici e privati alle iniziative di cui al precedente primo comma.

Art. 3.

Contratti

1. Contratti di partecipazione finanziaria determinano le modalità di associazione del nome e del marchio dei soggetti terzi alle iniziative regionali a cui si riferiscono, a fronte di versamento alla regione di un corrispettivo monetario o della fornitura di servizi ovvero di beni.

2. Le modalità di cui al precedente primo comma non devono comunque essere tali da minimizzare il ruolo della Regione, o da confondere la posizione della Regione stessa con iniziative promozionali dei soggetti pubblici o privati sottoscrittori i contratti di partecipazione finanziaria.

3. Le modalità di associazione del nome e del marchio dei soggetti terzi devono presentare caratteri tali da essere coerenti con la natura dell'iniziativa culturale o di informazione e comunque non lesivi della dignità istituzionale della regione e dell'iniziativa medesima.

Art. 4.

Funzionario delegato

1. Per l'erogazione delle spese necessarie alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge, fatta eccezione per le iniziative gestite dai comitati di cui al successivo art. 5, nei limiti delle entità della

partecipazione finanziaria, la giunta regionale può autorizzare aperture di credito presso la tesoreria regionale affidate a dipendenti regionali, inquadrati in una qualifica dirigenziale, che assumono la veste di funzionario delegato ai sensi della legge regionale 10 novembre 1979, n. 57 «Procedure della gestione contabile dei delegati alla spesa».

2. Il funzionario delegato, nell'ambito dell'apertura di credito di cui al precedente primo comma, è autorizzato ad assumere direttamente iniziative di spesa nei limiti di L. 10.000.000, al netto degli oneri fiscali per ogni singola fornitura di beni o servizi.

3. A tal fine il funzionario delegato deve operare con le procedure stabilite dalle leggi vigenti in materia di trattativa privata e di fornitura di beni e servizi.

4. I limiti di cui al precedente secondo comma sono adeguabili annualmente con deliberazione della giunta regionale, in relazione all'andamento del costo della vita.

Art. 5.

Comitati

1. Per la gestione dei contratti di partecipazione la giunta regionale ha facoltà di istituire, in accordo con terzi e nelle forme previste dalla legge, appositi comitati dotati di propria partita IVA.

2. La giunta regionale, con l'atto di cui al precedente comma, nomina i funzionari regionali membri di ciascun comitato e tra questi il rappresentante del comitato e il segretario responsabile.

3. Per ciascuna iniziativa di loro competenza, i comitati presentano alla giunta per l'approvazione il bilancio di previsione con l'indicazione della data entro cui si prevede che l'iniziativa sia conclusa. Entro sessanta giorni dalla effettiva conclusione delle iniziative stesse, i comitati presentano altresì alla giunta regionale per l'approvazione il rendiconto.

Art. 6.

Finalizzazione dei proventi

1. I proventi derivanti da contratti di partecipazione finanziaria, di cui al precedente art. 12, affluiscono in apposito capitolo di entrata del bilancio regionale e sono vincolati al finanziamento delle iniziative di cui all'art. 1.

2. La giunta regionale è autorizzata a provvedere con proprio atto alle necessarie variazioni di bilancio.

3. Nell'ipotesi in cui siano stati costituiti i comitati di cui al precedente art. 4, i proventi derivanti dai contratti di partecipazione affluiscono direttamente ai comitati stessi.

4. Agli stessi comitati la giunta regionale può altresì assegnare contributi ai sensi della vigente normativa regionale.

5. I fondi gestiti dai comitati e che all'atto della presentazione dei rendiconti non risultano utilizzati affluiscono al capitolo di entrata di cui al precedente primo comma.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

GIOVENZANA

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 maggio 1991 e vistata dal commissario del governo con nota del 10 luglio 1991 prot. n. 21402/1836).

91R0565

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1991, n. 14.**Istituzione della «Giornata del verde pulito».**

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 30 del 25 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Oggetto della legge*

1. La Regione istituisce la «Giornata del verde pulito» intervenendo a sostegno di specifiche iniziative comunali dirette a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della tutela ambientale.

2. Alle iniziative di cui al comma primo possono partecipare le associazioni e i comitati operanti sul territorio per la tutela dell'ambiente, i cittadini, nonché altri soggetti di diritto pubblico e privati.

3. La «Giornata del verde pulito» si tiene ogni anno in una domenica dei mesi di aprile o maggio; il presidente della giunta regionale stabilisce entro il 28 febbraio di ogni anno la data della manifestazione.

Art. 2.*Contributi alle iniziative comunali*

1. La regione concede un contributo ai comuni fino al 50% delle spese effettivamente sostenute per le iniziative di cui all'art. 1.

2. Alle ammesse al contributo regionale le iniziative, formulate dai comuni entro il 30 novembre di ogni anno, dirette a ripulire boschi, sponde dei laghi, dei fiumi e di altri corsi d'acqua, nonché aree verdi di proprietà pubblica o soggette a fruizione pubblica.

3. La giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, su proposta del comitato di coordinamento di cui al successivo art. 3, approva l'elenco delle iniziative ammesse al contributo.

4. Sono comunque esclusi dal contributo regionale di cui ai precedenti commi 1 e 2, prestazioni, servizi e forniture di materiali ricentranti nei compiti istituzionali dei servizi di igiene urbana e di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili agli urbani, in quanto tali compiti competono alle normali funzioni degli enti locali.

Art. 3.*Comitato di coordinamento*

1. Presso la presidenza della giunta regionale è istituito il comitato di coordinamento per la promozione della «Giornata del verde pulito».

2. Il comitato è composto:

- a) dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato;
- b) dal presidente del consiglio regionale o da un suo delegato;
- c) dall'assessore regionale preposto al settore ambiente ed ecologia o da un suo delegato;
- d) dall'assessore regionale preposto al settore agricoltura e foreste o da un suo delegato;
- e) da tre consiglieri regionali designati dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale;
- f) da tre esperti in materia ambientale scelti dal presidente della giunta regionale;
- g) da tre rappresentanti designati dalle associazioni ambientaliste operanti sul territorio regionale.

3. Il comitato dura in carica fino al termine della legislatura.

Art. 4.*Erogazione dei contributi*

1. I comuni interessati trasmettono, entro il 30 giugno di ogni anno, al comitato di coordinamento i documenti giustificativi delle spese effettivamente sostenute dal comune per lo svolgimento delle iniziative e manifestazioni svoltesi durante la «Giornata del verde pulito».

2. Il comitato esamina la documentazione pervenuta, individua le spese ammesse al contributo regionale e trasmette la documentazione alla presidenza della giunta regionale.

3. La giunta regionale, nei limiti delle risorse finanziarie allocate nel bilancio della regione a norma del successivo art. 5, approva entro il 31 luglio di ogni anno il piano di riparto dei contributi secondo la priorità di cui al successivo comma 4.

4. Nella formazione del piano di riparto sono preferite le iniziative svolte congiuntamente da due o più comuni contermini.

Art. 5.*Disposizioni finanziarie*

1. Alla determinazione della spesa per l'assunzione delle iniziative comunali ammesse al contributo, si provvederà a decorrere dall'esercizio finanziario successivo all'entrata in vigore della presente legge, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 20 luglio 1991

GIOVENZANA

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 maggio 1991 e vistata dal commissario del governo con nota del 10 luglio 1991 prot. n. 21402/1838).

91R0566

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1991, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1982, n. 20: «Contributi di gestione ai consorzi volontari per la tutela del vino con denominazione di origine controllata, o controllata e garantita».

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 30 del 25 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Integrazione al titolo della legge regionale 15 aprile 1982, n. 20*

1. Il titolo della legge regionale 15 aprile 1982, n. 20 è sostituito dal seguente:

«Contributi di gestione ai consorzi volontari provinciali per la tutela del vino con denominazione di origine controllata e/o controllata e garantita».

Art. 2.

*Integrazione al primo comma dell'art. 1 della legge regionale
15 aprile 1982, n. 20*

1. Il primo comma dell'art. 1 della legge regionale 20/82 è sostituito dal seguente:

«1. Al fine di sostenere l'attività dei consorzi volontari provinciali per la tutela del vino con denominazione di origine controllata e/o controllata e garantita operanti in Lombardia, la regione conferisce agli stessi ed alla loro associazione (AS.CO.VI.LO):

a) un contributo annuale determinato in sede di approvazione del bilancio regionale ai sensi del primo comma dell'art. 22 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34;

b) contributi aggiuntivi per la realizzazione di programmi straordinari relativi alla valorizzazione e promozione dei vini DOC».

Art. 3.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione italiana e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 20 luglio 1991

GIOVENZANA

*(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 maggio 1991 e
vistata dal commissario del governo con nota del 10 luglio 1991 prot.
n. 22402/1839).*

91R0567

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1991, n. 16.

**Integrazione alla legge regionale 3 luglio 1981, n. 33:
«Intervento regionale per il riequilibrio territoriale del sistema
industriale e per orientare le localizzazioni delle imprese
industriali ed artigiane» e successive modificazioni.**

*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale
della regione Lombardia n. 30 del 25 luglio 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norma transitoria

1. Gli enti di cui all'art. 3 della legge regionale n. 33/81 che intendono beneficiare dei contributi previsti dall'art. 4 della stessa legge regionale per il piano biennale 1992/93, devono presentare alla giunta regionale i propri programmi di intervento entro il 31 ottobre 1991.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

GIOVENZANA

*(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 maggio 1991 e
vistata dal commissario del governo con nota del 10 luglio 1991 prot.
n. 22802/1840).*

91R0568

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1991, n. 17.

**Modificazione del contingente organico della IV qualifica nel
ruolo della giunta regionale.**

*(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale
della regione Lombardia n. 30 del 25 luglio 1991)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale della giunta regionale è ridotto di numero settanta unità nella VI qualifica funzionale. Dalla stessa data aumenta il contingente organico della IV qualifica funzionale di numero settanta unità.

2. Fino a numero dieci posti del contingente di numero settanta posti di cui al precedente primo comma, possono essere coperti con la nomina degli idonei dell'ultimo concorso pubblico bandito per l'assunzione di personale di qualifica funzionale IV a tempo parziale di figura professionale «Centralinista».

Art. 2.

1. Nell'art. 58, secondo comma, della legge regionale 19 dicembre 1988, n. 59, le parole «art. 12, terzo comma» sono sostituite dalle parole «art. 12, secondo comma».

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

GIOVENZANA

*(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 maggio 1991 e
vistata dal commissario del governo con nota del 10 luglio 1991 prot.
n. 20202/1835).*

91R0569

LEGGE REGIONALE 20 luglio 1991, n. 48.

Finanziamento della spesa per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione in agricoltura ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. d) della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6.

(Pubblicata nel 1° suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 30 del 25 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Prestiti di conduzione - Norma finanziaria

1. È autorizzata per l'esercizio finanziario 1991, l'anticipazione regionale di lire 4.200 milioni per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi sui prestiti di conduzione, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lett. d), della legge regionale 7 marzo 1991, n. 6, concernente «Miglioramenti della efficienza del comparto agricolo e zootecnico regionale riordino delle procedure amministrative».

2. L'anticipazione di cui al precedente comma è a valere sui finanziamenti statali vincolati al settore agricoltura, previsti dalla legge 29 dicembre 1990, n. 405, tabella B, «Interventi programmatici in agricoltura e nel settore della forestazione», ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. Al finanziamento dell'onere di lire 4.200 milioni, per il 1991, di cui al precedente primo comma, si fa fronte mediante impiego, per pari importo, del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1991 al capitolo 5.2.2.2.958.

4. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1991, titolo 3, categoria 4, è istituito, per memoria, il capitolo 3.4.3.253 «Recupero delle somme anticipate per il concorso negli interessi sui prestiti di conduzione concessi a favore di coltivatori diretti e di cooperative agricole».

5. Nello stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1991 - parte II, ambito 3, settore 2, obiettivo 1, è istituito il capitolo 3.2.1.2.3253 «Anticipazioni delle spese per il concorso negli interessi sui prestiti di conduzione concessi a favore di coltivatori diretti e di cooperative agricole», con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 4.200 milioni.

Art. 2.

Clausola d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto ed entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, 20 luglio 1991

GIOVENZANA

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 28 maggio 1991 e vistata dal commissario del governo con nota del 10 luglio 1991 prot. n. 22402/1837).

91R0570

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 21.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale del 14 dicembre 1990, n. 191, relativo al prelevamento della somma di L. 120.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 02010 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della Regione. Spese per indennità di missione componenti uffici di gabinetto.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 28 del 25 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 41, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale del 14 dicembre 1990, n. 191, concernente il prelevamento della somma di lire 120.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del capitolo 02010 recante «spese per indennità e rimborsi di spese di trasporto agli impiegati dell'ufficio di gabinetto del presidente della giunta regionale e delle segreterie particolari del presidente medesimo e dei componenti della giunta regionale per missioni in territorio nazionale» dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli affari generali, personale e riforma della regione del bilancio regionale per l'anno finanziario 1990.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 18 luglio 1991

FLORIS

91R0572

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 22.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 22 giugno 1990, n. 119, relativo al prelevamento della somma di L. 1.062.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste capitolo 03010 - a favore del capitolo 04024 (per L. 532.000.000), del capitolo 04033 (per L. 150.000.000), del capitolo 04034 (per L. 50.000.000), del capitolo 04037 (per L. 250.000.000) e del capitolo 04038 (per L. 80.000.000) - Spese per funzionamento uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna n. 28 del 25 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale del 22 giugno 1990, n. 119, concernente

il prelevamento della somma di lire 1.062.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore dei capitoli 04024 (per L. 532.000.000), 04033 (per L. 150.000.000), 04034 (per L. 50.000.000), 04037 (per L. 250.000.000), 04038 (per L. 80.000.000), relativi a spese di funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione regionale - dello stato di previsione della spesa dell'assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 18 luglio 1991

FLORIS

91R0573

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 23.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 17 ottobre 1990, n. 161, relativo al prelevamento della somma di L. 1.500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 05043 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della difesa ambiente. Spese per la difesa dagli incendi boschivi; trattamento di pensione agli allievi guardie forestali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna
n. 28 del 25 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale 17 ottobre 1990, n. 161, concernente il prelevamento della somma di lire 1.500.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del capitolo 05043 recante: «spesa per la difesa dagli incendi boschivi» dello stato di previsione della spesa dell'assessorato regionale per l'anno finanziario 1990.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 18 luglio 1991

FLORIS

91R0574

LEGGE REGIONALE 18 luglio 1991, n. 24.

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale del 26 novembre 1990, n. 172, relativo al prelevamento della somma di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - a favore del capitolo 01007 dello stato di previsione della spesa del presidente della giunta. Spese per rappresentanza, per il cerimoniale, per manifestazioni culturali, convegni e pubbliche celebrazioni. Agende regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Sardegna
n. 28 del 25 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 27, ultimo comma, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 recante: «Norme in materia di bilancio e di contabilità della Regione», è convalidato il decreto del presidente della giunta regionale del 26 novembre 1990, n. 172, concernente il prelevamento della somma di L. 150.000.000 dal fondo di riserva per spese impreviste - capitolo 03010 - dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, a favore del capitolo 01007 relativo a: «fondo a disposizione del presidente della giunta regionale per spese di rappresentanza e per il cerimoniale, anche in occasione di manifestazioni di iniziative di terzi; spese inerenti lo svolgimento delle sedute della giunta» dello stato di previsione della spesa della presidenza della giunta del bilancio regionale per l'anno finanziario 1990.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 18 luglio 1991

FLORIS

91R0575

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 10 luglio 1991, n. 30.

Norme per il funzionamento dell'Organo regionale di controllo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte
n. 30 del 24 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

STRUTTURA DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 1.

Disposizioni generali

1. La Regione esercita, nell'ambito del proprio territorio, il controllo sugli atti dei comuni, delle province, ivi compresa la Città Metropolitana di Torino, delle Unità socio sanitarie locali, dei consorzi, delle unioni di comuni e delle comunità montane.

2. La Regione esercita inoltre il controllo sugli atti degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 617.

3. La Regione esercita altresì il controllo sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e degli altri enti locali.

4. Il controllo è esercitato, nelle forme e nei modi indicati dalla presente legge, dall'organo regionale istituito a norma dell'art. 2.

5. All'organo predetto può essere attribuito il controllo sugli atti degli enti strumentali o dipendenti dalla Regione.

Art. 2.

Articolazione dell'organo di controllo

1. L'organo di controllo, composto nei modi previsti dalla legge dello Stato, esercita le sue funzioni in forma decentrata, ai sensi dell'art. 69 dello statuto, ed è costituito dal comitato regionale di controllo e dalle seguenti sezioni:

Alba
Alessandria
Asti
Biella
Casale Monferrato
Cuneo
Ivrea
Mondovì
Novara
Pinerolo
Saluzzo
Torino
Verbania
Vercelli

2. Il comitato regionale esercita il controllo sugli atti delle province, ivi compresa la Città Metropolitana di Torino, dei consorzi a partecipazione provinciale, delle Unità socio sanitarie locali e degli enti, di cui al comma due all'art. 1.

3. Le sezioni decentrate esercitano il controllo sugli atti dei comuni, dei consorzi a partecipazione comunale, delle unioni di comuni, delle comunità montane, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, degli altri enti locali.

4. La competenza territoriale di ciascuna sezione è stabilita in relazione alla sede degli enti soggetti a controllo, sulla base dei rispettivi ambiti di riferimento istituzionale risultanti dall'allegato A.

5. L'unitarietà di indirizzo dell'organo di controllo è salvaguardata con la pubblicazione periodica a cura della Giunta regionale, anche su segnalazione dei membri del comitato e delle sezioni di controllo, delle principali decisioni assunte dai collegi e con riunioni periodiche della conferenza dei presidenti e dell'assemblea generale dell'organo regionale di controllo, di cui all'art. 15.

Art. 3.

Costituzione e durata del comitato e delle sezioni di controllo

1. Il comitato e le sezioni di controllo sono costituiti in conformità di quanto disposto dall'art. 42 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. I componenti elettivi supplenti sono fissati in numero di due.

3. Per il controllo sugli atti delle Unità socio sanitarie locali e degli enti, di cui al comma due dell'art. 1, la composizione del comitato è integrata da un esperto in materia sanitaria designato dal Consiglio regionale e da un rappresentante del Ministero del tesoro, secondo quanto previsto dal comma uno dell'art. 49 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, così come sostituito dall'art. 13 della legge 26 aprile 1982, n. 181.

4. Il Consiglio regionale, con l'osservanza della procedura stabilita dalla legge regionale 18 febbraio 1985 n. 10 e successive modificazioni, provvede all'elezione dei membri eletti e supplenti con separata votazione ed a maggioranza dei 3/5 dei consiglieri assegnati.

5. Il Consiglio regionale elegge i due membri supplenti, scegliendone uno fra gli esperti, di cui ai numeri 1) e 2) del comma uno lettera a) dell'art. 42 della legge n. 142/90, e uno fra gli esperti, di cui ai numeri 3) e 4) del comma uno, lettera a), del medesimo articolo.

6. Le designazioni, di cui ai numeri 1) e 2) del comma uno, lettera a) dell'art. 42 della legge n. 142/90, sono effettuate dagli ordini e collegi professionali esistenti nel territorio di competenza del comitato e di ciascuna sezione in relazione alla sede. Se gli ordini od i collegi professionali competenti non provvedono entro trenta giorni dalla richiesta, il Consiglio regionale può richiedere le designazioni all'ordine od al Collegio professionale avente sede nel rispettivo capoluogo di provincia, o, subordinatamente, a quello con sede nel capoluogo di Regione.

7. Il Presidente della Giunta regionale provvede alle nomine dei consessi ed insedia i medesimi, convocando tutti i membri non oltre trenta giorni dalla data del decreto di nomina. Dell'insediamento è data notizia nel Bollettino ufficiale della Regione.

8. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di nuove elezioni del Consiglio regionale ed esercitano le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi.

9. Nel caso di dimissione contemporanea della maggioranza dei componenti del comitato o di sezione di controllo, si provvede alla rinnovazione con la stessa procedura di nomina. Fino alla rinnovazione le funzioni del consesso decaduto sono svolte da altro consesso, individuato con decreto del Presidente della Giunta regionale.

Art. 4.

Decadenza dei componenti

1. I componenti dell'organo di controllo decadono, se sopravvengono cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dall'art. 43 della legge n. 142/90.

2. Decadono altresì dalla carica i componenti dell'organo di controllo che, senza giustificato motivo, non intervengono a 4 sedute consecutive, ovvero per un massimo di 10 sedute di assenza ingiustificate all'anno.

3. Il Presidente della Giunta regionale contesta la causa di decadenza all'interessato, il quale presenta le proprie controdeduzioni entro 10 giorni dalla relativa comunicazione. Il Consiglio regionale, trascorso tale termine, delibera sulla decadenza dalla carica considerate le controdeduzioni, se presentate.

4. Nel caso di incompatibilità l'interessato opta, su invito del Presidente della Giunta, tra la carica di membro dell'organo di controllo e quella che costituisce causa di incompatibilità. Il Consiglio regionale delibera la decadenza dalla carica, se l'opzione non è comunicata nel termine di 10 giorni.

5. Il Presidente della Giunta regionale dà comunicazione al commissario del Governo dell'esistenza di causa di decadenza o incompatibilità nei confronti dei membri non elettivi dei consessi.

Art. 5.

Dimissioni dei componenti

1. Le dimissioni dei componenti dell'organo di controllo sono presentate al Presidente del comitato o della sezione di appartenenza, il quale ne dà immediata comunicazione al Presidente della Giunta.

2. I dimissionari sono sostituiti, a far tempo dalla presentazione delle dimissioni e fino alla nomina del successore, dai relativi supplenti.

Art. 6.

Sostituzione dei componenti

1. La sostituzione dei membri, cessati per morte o per qualsiasi altra causa dall'incarico, avviene nei modi e nelle forme previste dalla legge per la loro nomina.

2. Il Presidente della Giunta regionale promuove la sostituzione non oltre 15 giorni dalla ricezione della comunicazione di vacanza dell'incarico.

Art. 7

Indennità ai componenti

1. L'indennità di carica spettante ai componenti dell'organo di controllo è calcolata a decorrere dalla data di insediamento del comitato e delle sezioni, costituite ai sensi della legge n. 142/90 e della presente legge regionale, con riferimento al 70% dell'indennità massima prevista dalla legge per gli assessori di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

2. Per i presidenti dei consessi l'indennità di carica è invece calcolata con riferimento al 70% dell'indennità massima prevista dalla legge per i sindaci di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.

3. L'indennità viene quantificata nell'80% delle percentuali, di cui ai commi uno e due, in caso di partecipazione a 7 sedute al mese, con riduzione di 1/7 per seduta in caso di partecipazioni inferiori. Per ogni seduta eccedente le 7 mensili l'indennità è incrementata di una percentuale pari al 4% con massimo complessivo di incremento del 20%. Ugual percentuale di incremento del 4% spetta per ogni seduta al componente che svolge le funzioni di presidente.

4. Le indennità spettanti sono raddoppiate, se il presidente ed il vicepresidente sono collocati in aspettativa non retribuita.

5. L'indennità è corrisposta in 12 rate mensili posticipate.

6. L'indennità di carica spettante è maggiorata del 30% per i componenti del comitato regionale e della sezione di Torino.

7. Ai componenti dei consessi, aventi residenza in un Comune diverso da quello dell'organo di controllo del quale i medesimi fanno parte, è corrisposta il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute. Ai componenti delle sezioni i quali, per ragioni del loro incarico, si recano fuori dell'ambito territoriale cui si riferiscono le funzioni esercitate, è dovuta altresì l'indennità di missione da liquidarsi in base alle tariffe in vigore per il personale dello Stato con qualifica di cui al punto 2) della tabella A) allegata alla legge 18 dicembre 1973, n. 836 e successive modificazioni.

TITOLO II

FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 8.

Elezione del presidente e del vicepresidente

1. I consessi nella seduta di insediamento, sotto la presidenza dell'esperto effettivo elettivo più anziano di età e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, eleggono, con distinte votazioni a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta di voti, il rispettivo presidente e vicepresidente da scegliere tra i membri effettivi eletti dal Consiglio regionale.

2. All'elezione partecipano i soli membri effettivi del collegio.

3. Se, dopo due votazioni, nessun candidato ha riportato la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una terza votazione, nella quale risulta eletto il membro elettivo effettivo che ha ottenuto il maggior numero di voti.

4. A parità di voti risulta eletto il membro effettivo che ha riportato il maggior numero di voti nell'elezione effettuata al Consiglio regionale e, in caso di ulteriore parità, il membro più anziano di età.

5. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal vicepresidente. In caso di assenza o di impedimento di questi, le funzioni sono assunte dal membro elettivo che ha riportato il maggior numero di voti nell'elezione effettuata dal Consiglio regionale e, in caso di parità, dal membro più anziano di età.

Art. 9.

Funzioni del presidente

1. I presidenti del comitato e delle sezioni rappresentano i rispettivi collegi, ne convocano e presiedono le adunanze, formulano l'ordine del giorno, sottoscrivono i verbali delle sedute ed ogni decisione del collegio, regolano l'attività del collegio e curano l'esecuzione delle decisioni da esso adottate, mantengono i rapporti con gli organi della Regione.

2. I presidenti vigilano sul funzionamento degli uffici di segreteria dei rispettivi collegi e sulla corretta esecuzione delle disposizioni ad essi impartite.

3. Ai fini dell'istruttoria degli atti sottoposti al controllo, i presidenti provvedono a ripartire le pratiche tra i membri del collegio, secondo i criteri determinati dall'art. 10.

Art. 10.

Esercizio delle funzioni dell'organo di controllo

1. Il comitato e le sezioni esercitano le loro funzioni collegialmente.

2. L'istruttoria degli atti sottoposti a controllo è svolta dai singoli membri effettivi o supplenti con l'assistenza del segretario o di altro funzionario dell'ufficio di segreteria.

3. Le pratiche sono ripartite tra i membri del collegio secondo criteri da esso determinati in modo da assicurare un'equa ripartizione del lavoro, un adeguato approfondimento dell'istruttoria e la maggior tempestività del controllo.

4. I relatori sottopongono al collegio, nei termini stabiliti dal presidente, le proprie proposte accompagnate da apposite relazioni. Di esse viene fatta menzione nel verbale della seduta.

5. Il comitato e le sezioni possono chiedere la collaborazione dei competenti uffici regionali ai fini della valutazione delle questioni tecniche relative agli atti sottoposti a controllo, senza pregiudizio dei termini, di cui all'art. 21 della presente legge.

Art. 11.

Convocazione delle adunanze

1. I consessi stabiliscono il calendario delle adunanze che hanno luogo durante l'orario degli uffici regionali. Il calendario è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. Le riunioni ordinarie dei collegi avvengono con cadenza media bisettimanale.

2. Alle adunanze sono convocati anche i membri supplenti, i quali partecipano alle discussioni senza diritto di voto, salvo il caso in cui vengono a sostituire i rispettivi membri effettivi secondo i criteri determinati dal collegio.

3. Per le adunanze ordinarie previste dal calendario non è prescritta convocazione. In questo caso l'ordine del giorno degli argomenti da trattare viene depositato presso la segreteria almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

4. Con la presenza ed il consenso unanime dei membri effettivi o dei loro rispettivi supplenti, l'organo di controllo può trattare anche argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

5. I presidenti possono convocare i rispettivi collegi in seduta straordinaria, se ne ravvisano l'opportunità o quando lo richiedono almeno tre componenti effettivi.

6. La convocazione è effettuata con avviso telegrafico, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno; essa è comunicata al Presidente della Giunta regionale ed è fatta pervenire ai membri del collegio almeno il giorno prima di quello fissato per l'adunanza.

Art. 12.

Le adunanze

1. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno quattro membri aventi diritto di voto.

2. Se, decorsa un'ora dalla convocazione fissata nel calendario o nell'apposito avviso per le adunanze straordinarie, non è stato raggiunto il numero legale per la validità dell'adunanza, il Presidente ne dichiara il rinvio.

3. Le decisioni sono adottate con voto palese, a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

4. Le decisioni sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario.

5. I membri del comitato non possono partecipare alla trattazione degli argomenti per i quali sussiste un interesse proprio, di parenti o di affini entro il quarto grado, o di imprese o enti con i quali hanno rapporti di amministrazione, di vigilanza, di consulenza o di prestazione d'opera. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze.

Art. 13.

Udienze

1. I rappresentanti degli enti che hanno emanato l'atto sono sentiti dall'organo di controllo, quando ne fanno richiesta al collegio contestualmente all'invio dell'atto o dei chiarimenti. L'audizione avviene entro 10 giorni dalla ricezione degli atti.

2. Gli amministratori degli enti possono essere altresì invitati per fornire al collegio chiarimenti riguardanti l'atto sottoposto al controllo, senza sospensione dei termini dello stesso.

3. I rappresentanti possono farsi assistere dai propri consulenti.

4. Il difensore civico della regione Piemonte nell'esplorazione delle funzioni, previste dall'art. 2 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 e della legge regionale 24 aprile 1985, n. 47, può inoltrare formale richiesta di essere udito dai consessi regionali di controllo, di fine di illustrare i motivi che possono far configurare vizi di legittimità riguardanti gli atti soggetti a controllo.

5. I consessi, cui perviene la richiesta di audizione da parte del difensore civico regionale, fissano l'audizione medesima per una data anteriore a quella in cui divengono esecutivi gli atti deliberativi per i quali essa è stata richiesta.

6. In ogni caso di dette audizioni viene fatta menzione nel verbale di adunanza.

Art. 14.

Verbale di adunanza

1. Il verbale delle adunanze indica i nomi dei presenti e contiene un cenno sommario delle questioni trattate, delle proposte del relatore e delle decisioni adottate nonché l'ora di inizio e di conclusione della seduta.

2. Il verbale viene redatto dal segretario del collegio, approvato al termine della seduta od all'inizio della seduta successiva e sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

3. Ogni membro del collegio ha diritto di fare inserire nel verbale le motivazioni del proprio voto e ogni altra dichiarazione che ritiene rilevante ai fini dell'attività del collegio. Nel caso di discordanze nell'indirizzo interpretativo da adottarsi, il verbale, se richiesto dai proponenti, indica le tesi emerse.

4. I verbali delle adunanze restano depositati presso la segreteria dell'organo di controllo.

5. Tutti i cittadini hanno diritto di averne visione e di ottenerne, a proprie spese, copia libera o autentica.

Art. 15.

Conferenza dei presidenti ed assemblea generale dell'organo regionale di controllo

1. Allo scopo di assicurare il coordinamento e di favorire l'unitarietà di indirizzo dell'attività di controllo, il Presidente della Giunta regionale convoca:

a) almeno quattro volte all'anno la Conferenza dei presidenti delle sezioni di controllo;

b) almeno una volta all'anno l'assemblea generale dei membri effettivi e supplenti delle sezioni di controllo.

2. La Conferenza dei presidenti esamina tra l'altro i criteri interpretativi di disposizioni legislative e regolamentari che possono dare o hanno dato luogo a tesi discordanti, al fine di individuare l'orientamento prevalente.

3. La Conferenza dei Presidenti può essere convocata anche su richiesta di singoli collegi.

4. L'assemblea generale esamina tra l'altro:

a) gli inconvenienti rilevati nella legislazione regionale comportanti difficoltà o contrasto di interpretazione;

b) le osservazioni sull'attività di controllo formulate dai membri del comitato e delle sezioni, dagli enti locali, dai cittadini e dalle loro associazioni.

5. La convocazione contiene l'indicazione degli argomenti da trattare. La convocazione dell'assemblea generale è inviata per conoscenza al Consiglio regionale.

6. L'assemblea generale è convocata in via straordinaria su richiesta della Giunta regionale, o del Consiglio regionale, o dell'Organo di controllo. In questo caso per la richiesta occorre il voto favorevole della maggioranza dei singoli collegi o dei membri effettivi che li compongono.

7. La Conferenza dei presidenti e l'assemblea generale sono presiedute dal Presidente della Giunta regionale o da un solo delegato.

8. Il verbale delle riunioni è redatto da un funzionario della segreteria della Giunta regionale.

Art. 16.

Relazione annuale

1. Per consentire al Consiglio regionale l'esame dei risultati raggiunti nell'esercizio dell'attività di controllo, i presidenti del comitato e delle sezioni trasmettono entro il mese di febbraio di ogni anno al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta durante l'anno.

2. La relazione è approvata da ciascun consesso e contiene le eventuali osservazioni o relazioni presentate dai singoli componenti.

3. Nella relazione, oltre ai criteri adottati nell'esercizio del controllo, sono analiticamente indicati:

a) il numero delle sedute del collegio;

b) il numero degli atti ricevuti, suddivisi per categorie di enti controllati;

c) il numero degli atti sottoposti a controllo, ai sensi dei commi due e quattro dell'art. 45 della legge n. 142/90;

d) il numero degli atti in relazione ai quali si è pronunciato non luogo a procedere;

e) il numero degli atti dichiarati nulli e di quelli dichiarati decaduti;

f) il numero degli atti annullati suddivisi per enti deliberanti, argomenti e motivi di annullamento;

g) il numero e l'esito degli atti per i quali sono stati richiesti chiarimenti od elementi integrativi di giudizio;

h) il numero delle richieste di modificazioni da apportare alle risultanze del conto consuntivo;

i) il numero delle udienze effettuate distintamente con i rappresentanti degli enti e con il difensore civico;

l) una valutazione in merito all'attività di controllo e alla normativa in vigore nella materia, all'adeguatezza della sede, alle attrezzature tecniche, alla dotazione di personale, nonché le eventuali proposte ai fini di un migliore svolgimento delle funzioni di controllo.

4. Il Presidente della Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale, entro il successivo mese di marzo, le relazioni dei consessi con le eventuali osservazioni della Giunta.

5. La Giunta regionale cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione, anche in sintesi, delle relazioni dei consessi nonché delle eventuali osservazioni della Giunta stessa e del Consiglio regionale.

TITOLO III

ESERCIZIO DEL CONTROLLO

Art. 17.

Atti soggetti a controllo

1. Sono soggetti a controllo gli atti degli enti indicati all'art. 1, nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge n. 142/90 e dalla presente legge.

Art. 18.

Invio degli atti al controllo

1. Gli atti soggetti a controllo sono fatti pervenire alla segreteria del comitato o della sezione competente in duplice copia autentica entro 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio e comunque non oltre 30 giorni dall'adozione, a pena di decadenza. La decadenza non opera per le deliberazioni di approvazione del bilancio e del conto consuntivo.

2. La trasmissione delle deliberazioni soggette a controllo dichiarate immediatamente eseguibili, ovvero adottate ai sensi del comma tre dell'art. 32, della legge n. 142/90, avviene a pena di decadenza, entro 5 giorni dall'adozione. La trasmissione di tali atti è effettuata esclusivamente mediante consegna a mano, ovvero con plico raccomandato.

3. Gli atti vanno accompagnati da un elenco descrittivo, in duplice copia, contenente l'indicazione dell'organo deliberante, nel numero e data della deliberazione del comitato o della sezione competente appone sulle due copie dell'elenco il timbro a data e ne restituisce una all'ente interessato.

4. Per gli atti, di cui al comma due, la trasmissione si intende avvenuta nella data del timbro dell'ufficio postale di partenza, ovvero nella data del timbro del comitato o della sezione di controllo competente, nel caso di consegna a mano.

5. I consessi possono indicare agli enti controllati ulteriori criteri per la classificazione e la descrizione degli atti in elenco.

6. Gli atti trasmessi, ai sensi dei commi due e quattro dell'art. 45 della legge n. 142/90, sono accompagnati anche da copia autentica della richiesta del controllo. Entro 20 giorni dal ricevimento di tale richiesta gli atti sono fatti pervenire, a pena di decadenza, al comitato ovvero alla sezione competente.

Art. 19.

Regolarizzazione degli atti

1. Quando l'atto inviato per il controllo manca dei requisiti formali o presenta errori materiali, il Presidente del collegio, su proposta del relatore o dell'ufficio, può invitare l'ente interessato a regolarizzare l'atto in tempo utile per l'esercizio del controllo.

2. L'ufficio può chiedere direttamente all'ente interessato informazioni o chiarimenti in ordine all'atto da controllare, quando ciò è utile ai fini dell'esame dell'atto.

Art. 20.

Modalità del controllo

1. Il controllo delle deliberazioni e degli atti sostitutivi delle stesse in caso di inadempienza avviene secondo le modalità stabilite dall'art. 46 della legge n. 142/90.

2. Sugli atti aventi contenuto preparatorio o comunque costituente parte di procedimenti destinati a perfezionarsi anche con successivi provvedimenti regionali o statali, il controllo è limitato ai soli vizi di legittimità estrinseca o formale.

Art. 21.

Termini del controllo

1. Il controllo degli atti avviene nel rispetto dei termini, di cui all'art. 46 della legge n. 142/90.

2. Nel termine per il controllo degli atti di nomina, di cui all'art. 34, comma sette, della predetta legge, si computano i soli giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione dell'atto.

3. I chiarimenti e gli elementi integrativi di giudizio sono forniti dall'ente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta; se alla scadenza di tale termine gli atti richiesti non sono pervenuti alla sezione competente, la deliberazione si intende ad ogni effetto decaduta.

4. I termini per l'esercizio del controllo sono sospesi per il periodo feriale ricadente nella seconda e terza settimana del mese di agosto.

Art. 22.

Decisioni del comitato e delle sezioni

1. I consessi, se non dichiarano la nullità o la decadenza per legge dell'atto sottoposto a controllo o non ne pronunciano l'annullamento oppure sullo stesso non richiedono chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, ovvero nell'esame del conto consuntivo non adottano la decisione, di cui al comma nove dell'art. 46 della legge regionale n. 142/90, danno atto a verbale di non aver riscontrato vizi di legittimità dell'atto.

2. I consessi pronunciano non luogo a procedere se rilevano la mancanza dei presupposti previsti dall'art. 45 della legge n. 142/90.

Art. 23.

Comunicazione delle decisioni

1. Il comitato e le sezioni su specifica richiesta dell'ente interessato, danno comunicazione di non aver riscontrato vizi di legittimità dell'atto. In tal caso l'atto diventa esecutivo alla data di tale comunicazione.

2. Tutte le altre decisioni adottate dai consessi sono portate a conoscenza dell'ente deliberante.

3. Le decisioni di annullamento o di richiesta di chiarimenti o di elementi integrativi di giudizio o quelle, di cui al comma nove dell'art. 46 della legge n. 142/90, sono comunicate all'ente deliberante prima della scadenza del termine di controllo, anche a mezzo di telegramma o di fonogramma. La comunicazione contiene il testo integrale del dispositivo della decisione adottata.

4. Il testo integrale delle relative motivazioni è comunicato all'ente interessato entro i successivi dieci giorni.

Art. 24.

Pareri obbligatori

1. Il comitato e le sezioni, salvo quanto disposto dal comma cinque dell'art. 10, non possono chiedere pareri di organi ed uffici centrali o periferici dello Stato o della Regione.

2. Resta impregiudicato l'obbligo per gli enti deliberanti di richiedere tali pareri, quando le leggi lo prevedono in modo esplicito e tassativo. La mancanza dei prescritti pareri obbligatori non pregiudica l'esame dell'atto nell'ipotesi prevista dal comma tre dell'art. 50 della legge n. 142/90.

Art. 25.

Esercizio del potere sostitutivo

1. Il potere sostitutivo è esercitato, ai sensi dell'art. 48 della legge n. 142/90.

2. A tale fine, quando un ente ritarda od omette di compiere un atto obbligatorio per legge, il comitato o la competente sezione di controllo, d'ufficio o su richiesta della Giunta regionale, invita l'ente a compierlo entro un termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d'urgenza.

3. Scaduto inutilmente detto termine, il consesso nomina, per il compimento dell'atto, un commissario scelto fra i funzionari della Regione.

4. Il potere sostitutivo in materia di bilancio e conto consuntivo è esercitato con le modalità e nei termini, di cui agli artt. 39 e 46 della legge n. 142/90.

Art. 26.

Modalità del controllo sul conto consuntivo

1. Ai fini dello svolgimento del controllo sul conto consuntivo, di cui all'art. 46, comma undici, della legge n. 142/90, l'organo di controllo si avvale delle risultanze della relazione redatta dal collegio dei revisori dei Conti, ai sensi dell'art. 57 della stessa legge e della documentazione ad essa allegata.

Art. 27.

Controllo sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

1. Fino al riordino della materia del controllo sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza continuano ad applicarsi le disposizioni, di cui all'art. 16, commi due, lettera f), quattro, cinque, sei e sette della legge regionale 12 agosto 1976, n. 42 e successive modificazioni. Il controllo sugli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza è limitato al solo esame di legittimità.

TITOLO IV

PERSONALE ED UFFICI

Art. 28.

Uffici di segreteria

1. Presso il comitato e ciascuna sezione è istituito un ufficio segreteria, la cui direzione e responsabilità sono affidate a un funzionario della Regione, che svolge altresì le funzioni di segretario del consesso.

2. L'organizzazione e la struttura degli uffici, il loro organico e la definizione delle mansioni dei funzionari ad essi assegnati sono determinati dalla legge regionale sull'ordinamento degli uffici del personale.

3. Fermo lo stato giuridico ed il rapporto organico con la Regione, il personale è funzionalmente alle dipendenze del comitato o della sezione, cui è destinato.

4. I provvedimenti concernenti il funzionamento dell'ufficio sono adottati dal comitato o dalla sezione, sentiti i rappresentanti del personale ivi addetto.

5. Il segretario è responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dei servizi, nonché dell'esecuzione delle disposizioni impartite dal collegio e dal suo Presidente.

6. In caso di assenza o di impedimento, il segretario è sostituito da altro funzionario regionale in qualità di vicario, da individuarsi nel vicespesevole della struttura, ai sensi della legge regionale sull'ordinamento degli uffici, ovvero, in mancanza, su individuazione del collegio, tra il personale di qualifica direttiva assegnato alla sezione limitatamente all'incarico di verbalizzazione delle sedute. Nel caso di contemporanea assenza del titolare e del vicario il collegio affida di volta in volta le funzioni di verbalizzante della seduta ad altro dipendente regionale assegnato alla sezione ed appartenente alla qualifica direttiva.

7. Il segretario assiste alle adunanze del collegio, provvede all'invio degli avvisi di convocazione, redige e sottoscrive i verbali delle adunanze, riceve gli atti degli Enti locali, dandone contestuale ricevuta — anche a mezzo di timbro a data apposto da lui o da un suo delegato su copia dell'atto presentato —, sottoscrive le deliberazioni del collegio, rilascia gli atti certificativi inerenti all'attività dell'organo di controllo.

Art. 29.

Incompatibilità del personale

1. I dipendenti regionali non possono essere assegnati al comitato ovvero alla sezione che esercita il controllo sugli atti degli Enti, di cui sono amministratori.

Art. 30.

Archiviazione degli atti

1. Le segreterie dei singoli collegi provvedono all'archiviazione degli atti adottati a norma delle vigenti disposizioni di legge.

2. Gli atti sottoposti a controllo, ad eccezione di quelli regolamentari e dei bilanci, sono conservati per la durata di tre anni.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 31.

Rappresentanza in giudizio

1. La rappresentanza in giudizio della Regione nelle controversie e nei ricorsi aventi per oggetto provvedimenti dell'organo di controllo spetta al Presidente della Giunta regionale.

2. L'eventuale costituzione in giudizio è deliberata dalla Giunta, previo eventuale parere dell'organo autore del provvedimento. In ogni caso il Presidente della sezione interessata trasmette al Presidente della Giunta gli atti relativi al provvedimento impugnato.

3. Il Presidente della Giunta allega alla relazione, di cui all'art. 16 della presente legge, notizie circa le controversie e i ricorsi avverso provvedimenti dell'organo di controllo e sull'eventuale costituzione in giudizio della Regione.

Art. 32.

Diritti dei consiglieri regionali

1. A norma del comma tre dell'art. 12 dello statuto regionale, ciascun consigliere regionale ha diritto di ottenere dagli uffici dell'organo di controllo notizie e dati; può altresì prendere visione dei documenti e dei verbali relativi ad atti per i quali il controllo è già stato esercitato.

Art. 33.

Abrogazioni di precedenti disposizioni

1. Salvo quanto previsto dall'art. 27 della presente legge, è abrogata la legge regionale 12 agosto 1976, n. 42 e successive modificazioni nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Art. 34.

Revisione dell'articolazione dell'organo di controllo

1. L'articolazione dell'organo di controllo stabilita dall'art. 2 è sottoposta a revisione a seguito della definizione dell'assetto territoriale regionale a livello provinciale, in attuazione degli artt. 17 e 63 della legge n. 142/90 e, in ogni caso, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 35.

Norma transitoria

1. Gli organi di controllo operanti all'entrata in vigore della presente legge sono prorogati ed esercitano le loro funzioni secondo le modalità ed i termini in essa stabiliti.

2. Tali termini, se riguardano atti in corso d'esame soggetti a cambiamento di competenza, restano sospesi fino alla data di trasferimento alla sezione competente e comunque per un periodo non superiore a venti giorni.

Art. 36.

Disposizioni finanziarie

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con i fondi stanziati sul cap. 150 del bilancio di previsione per l'esercizio 1991.

2. Per gli anni finanziari successivi si provvederà in sede di approvazione delle relative leggi di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 10 luglio 1991

BRIZIO

(Omissis).

91R0605

LEGGE REGIONALE 15 luglio 1991, n. 31.

Quinta sottoscrizione di nuove azioni della Promark.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 30 del 24 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di mantenere l'attuale quota di partecipazione nella società, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 34.098 nuove azioni, da nominali L. 19.000 ciascuna, emesse dalla società Promark, in esecuzione del quinto aumento del proprio capitale sociale, da L. 0 a L. 1.140.000.000.

Art. 2.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di L. 647.862.000.

2. All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di L. 647.862.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo, con la denominazione: «Oneri relativi alla quinta sottoscrizione di nuove azioni della società Promark» e con lo stanziamento di L. 647.862.000, in termini di competenza e di cassa.

3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 15 luglio 1991

BRIZIO

91R0606

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1991, n. 32.

Provvedimenti urgenti in materia di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.) in favore di soggetti sfrattati.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 31 del 31 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Norma transitoria concernente la disciplina delle riserve degli alloggi di edilizia residenziale pubblica in favore di soggetti sfrattati

1. Qualora non siano reperibili alloggi sufficienti a soddisfare il fabbisogno abitativo dei nuclei familiari nei confronti dei quali siano in corso provvedimenti esecutivi di sfratto, i comuni, in deroga a quanto previsto dall'art. 15 della legge regionale 10 dicembre 1984, n. 64, possono richiedere di riservare, a favore dei nuclei suddetti, una quota percentuale anche in misura eccedente il 25% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'art. 1 della citata legge regionale n. 64/84, che verranno assegnati nel corso dell'anno nell'ambito territoriale di competenza.

2. La proposta di riserva alloggi, assunta con provvedimento motivato dalla Giunta municipale, è trasmessa alla Giunta regionale per l'autorizzazione di competenza. I comuni autorizzati debbono, annualmente, comunicare alla Giunta regionale le assegnazioni effettuate.

3. Sono altresì assimilati alle condizioni dei nuclei familiari di cui al comma uno, i soggetti indicati all'art. 11, comma uno, punto 6), lettere a) e b), della legge regionale n. 64/84.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per i provvedimenti esecutivi di sfratto causati da morosità del conduttore o da gravi inadempienze contrattuali.

5. La deroga di cui al comma uno ha efficacia per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Requisiti per l'assegnazione

1. Per le assegnazioni degli alloggi riservati ai sensi della presente legge devono sussistere i requisiti prescritti per i nuclei familiari dall'art. 2 della legge regionale n. 64/84. L'accertamento dei requisiti è effettuato dalla Commissione di cui all'art. 10 della legge regionale n. 64/84.

Art. 3.

Assegnazione degli alloggi riservati

1. Il comune provvede ad assegnare gli alloggi riservati entro due mesi dalla effettiva disponibilità degli stessi. Decorso tale termine gli alloggi sono assegnati con le modalità previste dalla legge regionale n. 64/84.

2. È consentita l'assegnazione di alloggi, in via provvisoria, con un rapporto differenziato vani/numero componenti in deroga a quanto previsto dai commi due e tre dell'art. 16 della legge regionale n. 64/84.

Art. 4.

Sanatoria

1. Sono fatte salve le assegnazioni di alloggi riservati effettuate dai comuni in misura eccedente l'aliquota del 25% di cui all'art. 15 della legge regionale n. 64/84, qualora le assegnazioni stesse siano state effettuate in favore di nuclei familiari di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge.

Art. 5.

Assegnazione degli alloggi non riservati

1. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata non riservati ai sensi della presente legge sono assegnati con le modalità previste dalla legge regionale n. 64/84.

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 45, comma sei, dello statuto regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 22 luglio 1991

BRIZIO

91R0607

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1991, n. 33.

Integrazione dell'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46, istitutiva della commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 31 del 31 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 3 della legge regionale 12 novembre 1986, n. 46, istitutiva della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna, è aggiunto il seguente comma:

«Della Commissione fanno altresì parte tre rappresentanti designate dalle Confederazioni sindacali regionali».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 22 luglio 1991

BRIZIO

91R0608

LEGGE REGIONALE 22 luglio 1991, n. 34

Rendiconto per l'esercizio finanziario 1990.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 31 del 31 luglio 1991)

(Omissis).

91R0609

LEGGE REGIONALE 30 luglio 1991, n. 35.

Modificazioni alla legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, in materia di aree protette; riserva naturale speciale della Bessa e riserva naturale speciale del parco Burcina-Felice Piacenza.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 1991)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 7, comma 1, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, dopo la lettera n) è inserita la seguente lettera:

«o) riserva naturale speciale della Bessa».

Al medesimo articolo e comma, dopo la lettera n₁) è inserita la seguente lettera:

o₁) all'Ente di diritto pubblico di cui all'art. 1 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 24».

2. Il comma 3, dell'art. 7 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è abrogato e sostituito dal seguente:

«3. È istituito l'Ente di gestione della riserva naturale speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza, Ente di diritto pubblico, a cui sono affidati i compiti di direzione ed amministrazione della riserva naturale speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza. Fino alla data di insediamento degli organi dell'Ente di cui al presente comma le funzioni gestionali della riserva sono esercitate in delega dal comune di Biella a norma dell'art. 5 della legge regionale 24 aprile 1980, n. 29, così come modificata dalla legge regionale 28 marzo 1985, n. 27».

Art. 2.

1. Il comma 15 dell'art. 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è sostituito dai seguenti commi 15 e 15-bis:

«15. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione della riserva naturale speciale della Bessa è così composto:

a) cinque rappresentanti, di cui due espressi dalla minoranza, del comune di Cerrione;

b) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, per ciascuno dei comuni di Borriana, Mongrando e Zubiena;

c) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, della comunità montana Bassa Valle Elvo;

d) tre membri, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia botanica, geologica e archeologica;

e) due membri nominati dalla comunità Montana Bassa Valle Elvo su designazione delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale;

f) due membri nominati dalla comunità montana Bassa Valle Elvo su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale.

15-bis. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione della riserva naturale speciale del Parco Burcina-Felice Piacenza è così composto:

a) cinque rappresentanti, di cui due espressi dalla minoranza, del comune di Biella;

b) tre rappresentanti, di cui uno espresso dalla minoranza, del comune di Pollone;

c) tre membri, nominati dal Consiglio regionale, di cui uno espresso dalla minoranza, con esperienza in materia botanica e agronomica;

d) due membri nominati dalla provincia di Vercelli su designazione delle Organizzazioni professionali agricole rappresentative a livello regionale;

e) due membri nominati dalla provincia di Vercelli su designazione delle Associazioni ambientaliste rappresentative a livello regionale».

2. Al comma 24 dell'art. 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le parole «di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, e 13» sono sostituite dalle parole «di cui ai precedenti commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15».

Art. 3.

1. Al comma 4 dell'art. 17 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, le parole «di cui ai commi 1, 4, 5, 7, 8, 10 e 11» sono sostituite dalle parole «di cui ai commi 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10 e 11».

2. Al comma 5 dell'art. 17 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, è soppressa l'intera lettera b).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 30 luglio 1991

BRIZIO

91R0610

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1991, n. 36.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 6 e 2 agosto 1988, n. 42, in materia di collaborazioni esterne.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 33 del 14 agosto 1991)

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6, in materia di collaborazioni esterne, modificata ed integrata dalla legge regionale 2 agosto 1988, n. 42, sono apportate le modificazioni e le soppressioni specificate nei successivi articoli della presente legge.

Art. 2.

1. Il comma due dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

«2. Fatte salve le incompatibilità stabilite da leggi nazionali, non possono essere affidati incarichi per le collaborazioni, di cui all'art. 2, ad ex dipendenti regionali che non siano stati collocati a riposo per raggiunti limiti di servizio o di età, prima che sia trascorso un anno dalla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro con la regione Piemonte».

Art. 3.

1. L'art. 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Disposizioni generali

1. Le collaborazioni, di cui alla presente legge, sono disposte nei limiti degli stanziamenti di bilancio all'uopo previsti, sulla base di indirizzi annualmente definiti dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale nell'ambito della propria autonomia ed illustrati in occasione del dibattito consiliare sul bilancio preventivo dell'esercizio.

2. Gli indirizzi medesimi sono preventivamente discussi con le Organizzazioni sindacali del personale regionale.

3. Nell'affidamento delle collaborazioni, di cui alla presente legge, l'Amministrazione regionale, in relazione al tipo di prestazione richiesta, alla professionalità necessaria ed all'eventuale urgenza di conseguire i risultati, può avvalersi di:

a) Enti strumentali e società a prevalente partecipazione regionale;

b) Università e Politecnico;

c) Enti ed istituti scientifici di natura pubblica;

d) Enti ed organismi, anche privati, di ricerca o di progettazione specializzati;

e) esperti o professionisti di notoria esperienza ed elevata capacità professionale, iscritti in albi professionali laddove necessario per lo svolgimento della collaborazione, da incaricarsi individualmente o collegialmente».

Art. 4.

1. Al comma due dell'art. 7 è soppresso l'inciso «sentita la Commissione programmazione e bilancio».

Art. 5.

1. L'art. 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

Informazione

1. La Giunta regionale, preventivamente alla loro adozione, dà informazione alle Organizzazioni sindacali delle deliberazioni relative alle collaborazioni previste dalla presente legge.

2. La Giunta regionale presenta entro il 31 marzo al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione delle collaborazioni, con un elenco delle consulenze attribuite nell'anno precedente, e con l'indicazione dei dati essenziali per la comprensione della natura, oggetto e corrispettivo di ciascuna collaborazione.

3. Entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ogni anno è pubblicato, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel Bollettino ufficiale della Regione l'elenco delle consulenze affidate dallo stesso Ufficio di Presidenza con l'indicazione dei dati essenziali relativi».

Art. 6.

1. L'art. 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

Oneri finanziari

1. Le spese relative alle collaborazioni, di cui alla presente legge, sono imputate esclusivamente all'apposito capitolo di bilancio istituito con la denominazione «Spese per l'attuazione della legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni».

2. Per l'anno finanziario 1991 la dotazione del suddetto capitolo è pari alla sommatoria delle disponibilità esistenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sui capitoli 2251, 2252, 2253, 2254 e 2255, che vengono conseguentemente ridotti in termini di competenza e di cassa.

3. Per gli anni successivi al 1991 si provvederà in sede di predisposizione dei relativi bilanci.

4. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

5. In deroga al principio, di cui al comma uno, sono imputabili agli specifici capitoli di area le spese di cui alla presente legge, sostenute per l'attuazione di leggi nazionali o provvedimenti ministeriali recepiti e non in leggi regionali di settore e finanziate con fondi statali vincolati.

6. Le spese derivanti da consulenze affidate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono imputate al cap. 60 del bilancio regionale».

Art. 7.

1. Dopo l'art. 11 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis

Norma transitoria

1. In deroga a quanto stabilito all'art. 11 è consentito assumere e utilizzare, nell'anno 1991 e per le spese relative alle collaborazioni, gli stanziamenti iscritti ai capitoli nn. 4582, 5027, 8930, 8967, 9175 e 9183 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1991».

Art. 8.

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 6 agosto 1991

VETRINO

91R0611

LEGGE REGIONALE 6 agosto 1991, n. 37.

Integrazione alla legge regionale 29 aprile 1991, n. 20. Approvazione degli assestamenti ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 1990 degli Enti di diritto pubblico, aziende, parchi o riserve naturali: E.S.A.P., riserva naturale del bosco e dei laghi di Palanfrè, parco naturale dell'Alpe Veglia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 33 del 14 luglio 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ad integrazione della legge regionale 29 aprile 1991, n. 20, sono approvati gli assestamenti ai bilanci di previsione per l'anno finanziario 1990 dei seguenti Enti di diritto pubblico e Aziende che gestiscono Parchi o riserve naturali regionali:

a) Ente di Sviluppo Agricolo del Piemonte (E.S.A.P.);

b) riserva naturale del Bosco e dei laghi di Palanfrè;

c) Parco naturale dell'Alpe Veglia.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 6 agosto 1991

VETRINO

La presente legge verrà anche pubblicata, con tutti gli allegati, in un supplemento speciale al Bollettino ufficiale n. 35 del 28 agosto 1991.

91R0612

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 1991, n. 2508.

Regolamento per la disciplina della navigazione sulle acque del lago d'Orta.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 26 del 26 giugno 1991)

Omissis

Art. 1.

Finalità

1. Il presente Regolamento disciplina la navigazione sulle acque del Lago d'Orta, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, dell'ecosistema lacustre, della balneazione, al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico delle Comunità locali, favorendo il turismo in forme compatibili con la protezione dei beni culturali ed ambientali.

Art. 2.

Divieti di navigazione

1. È vietata la navigazione e lo stazionamento a tutte le unità da diporto aventi una stazza lorda superiore alle 6 tonnellate ed una larghezza superiore a 3,50 metri.

2. È vietata la residenza a bordo delle unità da diporto.

3. È vietata la navigazione con qualsiasi tipo di unità nelle zone mantenute a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica o naturalistica nonché nella fascia ad esse esterna di metri 100.

4. È vietata la navigazione con eliche in moto, nello specchio d'acqua del lago compreso entro 100 metri dalla costa; l'attraversamento di tale zona deve essere effettuato a remi.

5. Sono infine vietati l'ammarraggio ed il decollo di idrovolanti e di altri tipi di aeromobili, salvo nei casi di emergenza e di ordine pubblico.

Art. 3.

Protezione della fascia costiera

1. Nella fascia costiera, entro 100 metri dalla costa la navigazione è consentita soltanto alle unità di navigazione a vela, a remi, a pedale ed alle tavole a vela.

2. In deroga a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, alle unità a motore è consentito l'attraversamento nella fascia costiera, entro 100 metri dalla costa, ad una velocità non superiore a 5 nodi (9 km/h), utilizzando esclusivamente appositi corridoi di navigazione autorizzati e delimitati dalla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture.

3. Potranno ottenere l'autorizzazione, di cui al comma precedente le scuole di sci nautico, enti, associazioni, circoli, cantieri e sodalizi nautici; tutti legalmente riconosciuti nonché presenti sul lago, che provvederanno ad inoltrare apposita domanda alla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 4.

Limitazioni alla velocità delle unità di navigazione

1. Al di fuori della fascia di protezione di cui all'art. 3, è obbligo dei conducenti delle unità di navigazione regolare la velocità in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.

2. In ogni caso la velocità non può superare il limite massimo di 20 nodi (37 km/h) nelle ore diurne e di 5 nodi (9 km/h) nelle ore notturne, tranne che per le unità in servizio di trasporto pubblico di linea nonché per le unità in prova o in collaudo debitamente autorizzate dalla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture.

3. La velocità dei mezzi pubblici deve essere, nell'approdo, non superiore a 4 nodi, quando il livello del lago supera di 1 metro lo zero idrometrico.

Art. 5.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, e 4 non si applicano alle unità in servizio pubblico, vigilanza, soccorso nonché unità operative appositamente autorizzate dalla regione Piemonte, settore trasporti e pianificazione infrastrutture.

2. Non si applicano altresì alle unità adibite ad operazioni di controllo, assistenza e giuria durante lo svolgimento di manifestazioni sportive autorizzate fermo restando l'obbligo, per tali unità, di regolare la navigazione in modo da non costituire pericolo per le persone e per le altre unità.

3. Le deroghe di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano nelle zone mantenute a canneto ed in quelle di rilevanza archeologica, di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 6.

Segnalazione dello specchio d'acqua

1. Le fasce oggetto di divieto e di limiti alla navigazione nonché i corridoi di cui agli articoli precedenti, sono opportunamente delimitati da boe galleggianti.

2. Le boe vengono così distinte:

Boa cilindrica di colore giallo - Segnala tutte le zone vietate o regolamentate.

Boa cilindrica di colore rosso - Segnala la delimitazione dei campi di sci nautico e dei corridoi di lancio e di accesso.

Boa rossa (sferica, biconica o cilindrica) sormontata da bandierina rossa - Segnala la presenza di un subacqueo in immersione.

Art. 7.

Norme di comportamento in navigazione

1. In navigazione hanno precedenza le seguenti unità:

- a) unità adibite al pubblico servizio di linea;
- b) unità addette ai servizi di pronto soccorso di ordine pubblico e di vigilanza;
- c) unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

2. Le unità a motore ed a vela hanno l'obbligo di tenersi almeno a 80 metri dalle unità adibite al pubblico servizio di linea e dalle unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

3. È vietato in ogni caso intralciare la rotta delle unità in servizio pubblico di linea ed ostacolare le manovre di accosto e di attracco nonché ostacolare le unità impegnate in operazioni di pesca professionale.

4. È vietato infine seguire, nella scia o a distanza inferiore a 80 metri, le unità trainanti sciatori nautici.

Art. 8.

Sci nautico

1. Lo sci nautico è consentito dalle ore otto alle ore venti, nella stagione estiva, con tempo favorevole e lago calmo, nelle acque distanti almeno 100 metri dalla costa escluso lo specchio d'acqua compreso tra l'isola di S. Giulio e la sponda orientale del lago stesso ove lo sci nautico è comunque vietato.

La Regione si riserva di determinare orari più ridotti nelle altre stagioni e comunque limitazione di orario in ogni periodo dell'anno su richiesta dei Comuni e della Provincia, a causa di manifestazioni che avvengono nello specchio d'acqua del lago e interessano il campo di sci e sono incompatibili con l'attività di sci nautico.

2. Nell'esercizio dello sci nautico si osservano le seguenti norme:

a) i conduttori di unità sono assistiti da persona esperta nel nuoto; la partenza ed il recupero dello sciatore nel rispetto di quanto previsto dal comma 1., avvengono in acque libere da bagnanti e da unità od, entro gli eventuali corridoi di lancio debitamente delimitati ed autorizzati dagli organi competenti;

b) la distanza laterale di sicurezza fra il battello trainante e le altre unità deve essere superiore alla lunghezza del cavo di traino;

c) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo e lo sciatore non deve mai essere inferiore a 12 metri;

d) le unità adibite allo sci devono essere munite di dispositivo per l'inversione della marcia e per la messa in folle del motore e dotate delle dotazioni di bordo previste dalle normative vigenti;

e) è vietato a tali unità trasportare altre persone oltre al conducente ed all'accompagnatore esperto di nuoto nonché eseguire il rimorchio contemporaneo di due o più sciatori;

f) gli sciatori devono indossare il giubbotto di salvataggio.

3. Per l'esercizio dello sci nautico, in deroga al limite di velocità previsto dall'art. 4, comma 2, è consentito alle unità di raggiungere la velocità massima di 25 nodi (46 km/h); per le scuole di sci nautico, Enti ed Associazioni sportive, legalmente riconosciute, all'interno di aree appositamente concesse e delimitate dagli organi competenti, valgono le norme previste dai Regolamenti sportivi.

Dette aree devono essere posizionate longitudinalmente rispetto all'asse del lago, in corridoi segnalati con boe ai sensi dell'art. 6, comma 2.

Art. 9.

Impiego delle tavole a

1. La navigazione con tavole a vela è consentita solo di giorno e con buona visibilità, da un'ora dopo l'alba sino al tramonto.

2. I conduttori devono regolare il natante in modo da non creare situazioni di pericolo o di intralcio alla navigazione.

3. È obbligo dei conduttori indossare il giubbotto di salvataggio.

4. È vietato l'impiego delle tavole a vela:

- a) sulla rotta delle unità di servizio pubblico di linea;
- b) nei porti ed in prossimità dei loro accessi;
- c) nelle zone riservate alla balneazione;
- d) nelle zone protette di cui all'art. 2, comma 3;
- e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.

Art. 10.

Balneazione

1. È vietato praticare la balneazione nelle zone portuali ed in quelle destinate all'esercizio di pratiche sportive, negli specchi d'acqua antistanti gli attracchi delle unità in servizio pubblico di linea, nelle aree di manovra delle stesse nei corridoi di navigazione nonché nelle aree protette di cui all'art. 2, comma 3.

Art. 11.

Immersioni

1. Coloro che praticano immersioni sono tenuti a segnalare la propria presenza mediante boa di cui all'art. 6, comma 3, ed essere assistiti da una unità d'appoggio.

È vietato praticare immersioni.

- a) sulla rotta delle unità in servizio pubblico di linea;
- b) nei porti ed in prossimità dei loro accessi;
- c) nelle zone riservate alla balneazione;
- d) nelle zone protette di cui all'art. 2, comma 3;
- e) nei corridoi di lancio dello sci nautico.

3. I divieti, di cui al comma 2, non si applicano nell'esercizio di attività professionali debitamente autorizzate dalla regione Piemonte, Settore trasporti e pianificazione infrastrutture.

Art. 12.

Manifestazioni

1. Sono vietate qualsiasi tipo di manifestazioni sul lago, senza la preventiva autorizzazione rilasciata dalla regione Piemonte, Settore trasporti e pianificazione infrastrutture.

Art. 13.

Rumori molesti

1. È vietato provocare rumori superiori a 70 decibel misurati a 25 metri di distanza.

Art. 14.

Utilizzo delle banchine, dei pontili e delle strutture portuali

1. È vietato:

- a) impegnare ed accedere per usi privati, compresa la pesca, i pontili, i moli e le strutture di attracco delle unità in servizio pubblico;
- b) ostacolare od intralciare in qualsiasi modo il transito pedonale sui pontili e sui moli pubblici.

Art. 15.

Manutenzioni e rifornimenti

1. Per ridurre l'inquinamento, è fatto obbligo di mantenere in perfetta efficienza i motori di tutte le unità di navigazione e gli impianti delle stazioni di servizio.

2. Le operazioni di manutenzione e rifornimento devono essere effettuate in modo da evitare perdite o spargimenti in acqua di olio, carburanti o altri detriti, adottando mezzi od attrezzature idonee.

Art. 16.

Scarico rifiuti

1. Su tutto il lago, sulle sponde, su banchine, noli e pontili, è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di qualsiasi genere: di oggetti, di liquidi, di detriti o d'altro.

2. È altresì vietato scaricare in acqua residui di combustione di olii lubrificanti, acqua di lavaggio ed ogni sostanza pericolosa o inquinante.

3. I rifiuti solidi o liquidi, vanno raccolti esclusivamente in adeguati contenitori da depositare integri nelle apposite strutture predisposte a terra dagli organi competenti.

Art. 17.

Norme di comportamento degli utenti

1. È vietato asportare, modificare, spostare, manomettere o rendere inefficienti le boe di segnalazione, cartelli monitori ed i dispositivi di segnalamento diurni e notturni.

Nelle zone portuali è vietato:

- a) lasciare in sosta veicoli od unità di navigazione, salvo negli eventuali spazi autorizzati;
- b) occupare i corridoi di accesso e di uscita;
- c) intralciare l'esecuzione di lavori pubblici di manutenzione e di sistemazione.

3. È comunque vietato ormeggiare unità di navigazione, salvo negli appositi spazi autorizzati, nonché abbandonare relitti delle medesime in qualsiasi parte della sponda del lago.

Art. 18.

Natanti ed imbarcazioni in locazione

1. La locazione delle unità di navigazione a motore, esente da patente, è vietata a tutte le persone di età inferiore ad anni 16.

2. La locazione delle unità di navigazione a vela è vietata a tutte le persone di età inferiore ad anni 14.

3. I locatari di unità da diporto: a vela, a motore, a remi, ecc., sono tenuti ad informare gli utenti delle regole generali di navigazione nonché delle disposizioni sulla navigazione vigenti sul lago.

4. I locatari sono tenuti a contrarre una assicurazione di responsabilità civile, ai sensi delle normative vigenti in materia.

Art. 19.

Informazione

1. Il presente Regolamento è affisso presso: le Autorità competenti in materia di navigazione, gli Albi Pretori dei Comuni rivieraschi, le aree portuali pubbliche nonché presso i luoghi di balneazione e di attività nautiche pubbliche e private.

2. È fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del lago d'Orta, tenere a bordo dell'unità di navigazione, copia del presente Regolamento ed esporre in luogo visibile la sintesi dello stesso come predisposta dal Settore trasporti e pianificazione infrastrutture della regione Piemonte.

3. È fatto obbligo per tutti coloro che intendono navigare sulle acque del lago d'Orta, tenere a bordo dell'unità di navigazione, l'apposita «scheda censuaria» distribuita annualmente gratuitamente presso le strutture preposte individuate dalla regione Piemonte, Settore trasporti e pianificazione infrastrutture.

Art. 20.

Vigilanza

1. La vigilanza ai fini del rispetto del presente Regolamento, è effettuata dagli organismi preposti secondo la normativa vigente.

Art. 21.

Sanzioni

1. Chiunque non rispetti quanto disposto dal presente Regolamento, incorre nelle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia.

Art. 22.

Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le norme in materia di navigazione interna.

(*Omissis*).

91R0571

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 luglio 1991, n. 3398.

Regolamento per l'accertamento dell'idoneità psico-fisica nelle scuole per operatori sanitari.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Piemonte n. 32 del 7 agosto 1991)

(*Omissis*).

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Art. 1.

Prima dell'ammissione ai corsi di formazione nelle professioni sanitarie, ai sensi dell'art. 21 del regolamento delle scuole gli aspiranti sono sottoposti a visita medica di idoneità a cura del Servizio medico legale dell'U.S.S.L.

Art. 2.

Il requisito della sana e robusta costituzione deve intendersi sia come assenza di malattie infettivo-diffusive e sia come assenza di difetti psicofisici, riconosciuti come causa obiettiva di preclusione all'esercizio futuro delle professioni sanitarie.

Art. 3.

Compete al servizio o all'unità operativa non autonoma di medicina legale, nel cui ambito territoriale è collocata la scuola professionale, l'esecuzione degli accertamenti di cui al presente regolamento.

La formulazione e la responsabilità del giudizio conclusivo sono devolute al responsabile del Servizio o dell'unità operativa non autonoma di medicina legale, il quale potrà giovare di altro personale medico del Servizio o dell'unità operativa non autonoma per l'esecuzione degli accertamenti clinici propedeutici al giudizio medico legale di idoneità o non idoneità.

Non compete alla responsabilità del dirigente sanitario del Servizio assistenza specialistica cui l'unità operativa non autonoma è aggregata l'espressione dei giudizi medico legali di cui al presente regolamento, trattandosi di giudizi tecnico-specialisti specifici.

Art. 4.

L'iter dell'accertamento dell'idoneità deve essere concluso prima dell'inizio ufficiale del corso.

Art. 5.

L'accertamento dell'idoneità deve essere espletato:

mediante accurata visita clinica comprendendo l'esplorazione clinica degli organi e apparati fondamentali dell'economia organica, oltre che mediante rilevazione delle funzioni sensoriali;

mediante accertamenti strumentali non invasivi intesi a valutare le funzionalità degli apparati fondamentali e l'assenza di malattie infettive-diffusive (anche nella condizione di portatori sani) con vie di contagio oro-fecale.

Art. 6.

L'Assessorato regionale alla Sanità stabilisce il protocollo di esami strumentali cui gli aspiranti devono essere sottoposti in sede di accertamento di idoneità. In sede di prima applicazione tali esami sono:

radiografia standard torace, se non eseguita nell'ultimo anno ovvero se il soggetto risulti positivo al tinea-test, salvo valutazione specifica del medico accertatore;

tinea test;

V.E.S.;

marcatori per l'epatite virale;

enzimi epatici;

V.D.R.L.;

glicemia;

creatininemia;

coprocultura;

esame emocromocitometrico;

visita dermatologica ed oculistica per allievi tecnici di radiologia medica.

Resta alla competenza e responsabilità del medico accertatore l'esecuzione di altri accertamenti medicolegalmente consentibili per l'approfondimento diagnostico ai fini del giudizio di idoneità.

Art. 7.

All'esecuzione della visita clinica e degli accertamenti strumentali di cui al comma 1, art. 6, l'aspirante viene sottoposto previo consenso implicito nella prenotazione a visita.

Per gli accertamenti di cui al comma 2, art. 6, è necessario il consenso informato esplicito dell'aspirante.

Art. 8.

Il giudizio di idoneità psicofisica all'esercizio di professioni sanitarie deve essere basato sull'obiettiva previsione dello svolgimento delle attività proprie della professione specifica nell'ambito intra ed extra ospedaliero senza usura, rischio e danno proprio, a terzi e a compagni di lavoro, con continuità e rendimento, senza condizioni, senza contrazione degli orari contrattuali e senza esoneri da particolari mansioni e senza obblighi di particolare impiego.

Art. 9.

Delle risultanze dell'esame clinico e degli accertamenti diagnostici è redatto processo verbale che sarà concluso con la formulazione diagnostica di eventuali infermità e/o difetti psicofisici e sensoriali e con il giudizio medico legale di idoneità o non idoneità all'esercizio della professione sanitaria.

Il giudizio medico legale deve essere sempre motivato qualora dall'accertamento clinico e strumentale emergano situazioni cliniche di non normalità.

Il processo verbale completato di diagnosi e giudizio medico legale, viene sottoscritto dal responsabile del servizio di medicina legale o unità operativa non autonoma e dal medico accertatore qualora sia intervenuto.

La documentazione comprendente gli originali dei protocolli di esame deve rimanere nel fascicolo sanitario per il S.M.L. o U.O. non autonoma dell'U.S.S.L.

Art. 10.

Qualora dalle rilevazioni cliniche emergano condizioni patologiche non a conoscenza dell'aspirante, questi dovrà essere informato tramite il medico di fiducia cui la documentazione sanitaria probatoria dovrà essere trasmessa in copia e in via riservata.

Art. 11.

La comunicazione del giudizio medico legale all'aspirante avviene a cura della Direzione della scuola professionale.

Art. 12.

Contro il giudizio medico legale di inidoneità psicofisica è ammesso ricorso — da parte dell'aspirante entro tre giorni dalla data della formale comunicazione — al Presidente dell'U.S.S.L. nel cui ambito territoriale è collocata la scuola professionale.

Le direzioni delle scuole professionali possono proporre ricorso avverso il giudizio d'idoneità psicofisica degli aspiranti entro un mese dalla data di effettivo inizio del corso, al Presidente dell'U.S.S.L. nel cui ambito è situata la scuola professionale.

Art. 13.

Ricevuto il ricorso il Presidente dell'U.S.S.L. competente, mediante provvedimento d'urgenza, nomina il collegio medico per il riesame clinico e medico legale della situazione dell'aspirante.

Art. 14.

Tale collegio medico è formato da:

Presidente nella persona del responsabile di unità operativa di medicina legale di U.S.S.L. sede di collegio medico per la dispensa dal servizio, come previsto dal punto 5.3, 2° comma, allegato I, legge regionale n. 37 del 23 aprile 1990; in ogni caso deve presiedere il collegio medico il sanitario di U.S.S.L. diverso da quella nel cui ambito è stato espresso il primo giudizio;

componente: medico dell'U.S.S.L. di qualifica non inferiore ad aiuto specializzato o esperto nella patologia dante causa al giudizio medico legale contestato;

componente: un medico nominato dal ricorrente quale fiduciario, con onere a carico del ricorrente.

Le attività del presidente e dei componenti medici di U.S.S.L. sono considerate attività di istituto da espletarsi nell'orario di servizio; competono le provvidenze di legge per trasferta e spese di viaggio.

Art. 15.

Entro e non oltre il quinto giorno lavorativo dalla nomina il collegio si riunisce per:

esaminare la documentazione prodotta dal Servizio o unità operativa di medicina legale che ha espresso il giudizio;

esaminare la documentazione prodotta in sede di ricorso dall'interessato;

esaminare sul piano clinico l'aspirante.

È in facoltà del collegio integrare gli accertamenti diagnostici strumentali con altri accertamenti diagnostici medicolegalmente consentibili e previo consenso informato dell'aspirante.

Possibilmente nella stessa seduta e comunque non oltre il terzo giorno dall'acquisizione dei protocolli degli accertamenti diagnostici eventualmente previsti il collegio procede:

alla redazione di verbale contenente le notizie anamnestiche e cliniche documentali e rilevate la esatta formulazione diagnostica delle infermità a menomazioni rilevate e le motivazioni e di giudizio medico legale assunto.

Le decisioni circa le diagnosi e il giudizio medico legale vengono assunte a maggioranza; in caso di non unanimità il membro dissenziente ha l'obbligo di annotare a verbale le ragioni del dissenso.

Il verbale sottoscritto dai membri del collegio è trasmesso senza indugio al Presidente dell'U.S.S.L. il quale provvederà a comunicare alla parte ricorrente l'accoglimento o reiezione del ricorso.

Art. 16.

Il collegio giudica secondo metodologie medicolegali e in linea con i criteri dell'art. 8.

Art. 17.

La procedura prevista negli articoli 12 e seguenti non pregiudica la facoltà per l'interessato di proporre i gravami amministrativi previsti dalla legge.

Art. 18.

Copia dei verbali del collegio è trasmessa in via riservata all'Assessorato regionale alla sanità - Settore formazione professionale.

(Omissis).

91R0613

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 30 aprile 1991, n. 13.

Riordino dei servizi sociali in provincia di Bolzano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige n. 22 del 21 maggio 1991)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HÀ APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità dei servizi sociali

1. I servizi sociali attuano interventi mirati alla promozione, al mantenimento e al recupero del benessere della popolazione, al pieno sviluppo della personalità nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, nonché al soddisfacimento delle esigenze fondamentali della vita.

2. Concorrono all'attuazione dei servizi sociali, la Provincia, i comuni e loro consorzi, le istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza.

3. I servizi sociali perseguono in particolare:

a) la prevenzione e la rimozione delle situazioni di bisogno o di emarginazione nel quadro di una politica generale volta a superare gli squilibri sociali esistenti nel territorio;

b) il sostentamento della famiglia nell'adempimento dei compiti relativi;

c) la protezione della maternità, dell'infanzia, della gioventù, degli anziani, degli inabili e delle persone in difficoltà o esposte a rischio;
 d) il superamento della logica dell'assistenza per categorie mediante l'attuazione di interventi uguali a parità di bisogni e interventi differenziati in rapporto alla specificità dei casi;
 e) la promozione della più ampia aggregazione della collettività, atta ad individuare, prevenire e rinuovare le cause generatrici del disagio.

4. Gli interventi dei servizi sociali sono mirati al mantenimento, all'inserimento e al reinserimento degli utenti nella vita familiare, sociale, scolastica e lavorativa. Essi si integrano con quelli dei servizi educativi, formativi, scolastici, giudiziari e sanitari.

Art. 2.

Piano sociale provinciale

1. La Giunta provinciale approva ogni triennio il piano sociale provinciale, coordinandolo con quello sanitario e con gli altri piani di settore.

2. Il piano determina tra l'altro:

- a) gli obiettivi da perseguire;
- b) gli standards di funzionalità, la struttura organizzativa e gli ambiti territoriali di riferimento dei servizi sociali;
- c) le modalità e i criteri di accesso alle prestazioni;
- d) la metodologia degli interventi;
- e) le modalità d'integrazione dei programmi e degli interventi sociali e sanitari;
- f) il fabbisogno del personale, gli indirizzi sulla formazione, sulla riqualificazione e sull'aggiornamento;
- g) la destinazione delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 3.

Consulta provinciale dell'assistenza sociale

1. È istituita la consulta provinciale dell'assistenza sociale.

2. Fanno parte della consulta:

- a) gli assessori competenti in materia di assistenza e beneficenza pubblica;
- b) quattro rappresentanti dei Comuni, designati dal consorzio dei Comuni della provincia;
- c) un rappresentante del comune, capoluogo di provincia, designato dal medesimo;
- d) un rappresentante delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, designato dalle medesime;
- e) quattro rappresentanti di istituzioni private convenzionate, operanti nel settore socio-assistenziale, designate dalle medesime;
- f) tre esperti del settore socio-assistenziale;
- g) due rappresentanti delle organizzazioni di categoria e due rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, designati dalle medesime.

3. I rappresentanti di cui al comma 2, lettere d), e) e g), sono scelti tra una terna di nominativi comunicati dai rispettivi enti.

4. Qualora entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta non siano pervenuti i nominativi dei membri di cui al comma 2, lettere b), c), d), e) e g), la Giunta provinciale procede direttamente alla loro nomina.

5. La Giunta provinciale nomina i membri effettivi e supplenti, nonché il segretario della consulta e delle sezioni.

6. La consulta è presieduta dall'Assessore competente in materia. Qualora la trattazione della materia socio-assistenziale sia affidata a più assessori, la Giunta provinciale conferisce ad uno di essi le funzioni di vicepresidente della consulta, che si alterna alla presidenza della medesima con il presidente a metà della legislatura. In difetto, il presidente designa un membro della consulta a sostituirlo in caso di sua assenza o impedimento.

7. La composizione della consulta deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

8. La consulta può articolarsi in sezioni per specifiche materie e ne possono far parte persone estranee alla consulta stessa aventi competenze o conoscenza in materia di assistenza sociale. Ciascuna sezione è composta da sette membri.

9. Alle sedute della consulta e delle sezioni possono partecipare, con voto consultivo, il direttore di ripartizione ed i direttori degli uffici provinciali competenti in materia o loro delegati.

10. La Giunta provinciale approva il regolamento interno della consulta e delle sezioni.

11. Il presidente può invitare alle sedute della consulta e delle sezioni, con voto consultivo, esperti nelle varie materie.

12. Ai membri e agli esperti spetta il trattamento economico e di missione secondo la vigente normativa provinciale.

13. La consulta e le sezioni sono validamente costituite alla presenza della maggioranza assoluta dei loro componenti e deliberano a maggioranza di voti. In caso di parità di voti la proposta si intende respinta.

14. La consulta provinciale e le sezioni rimangono in carica per la durata della legislatura del Consiglio provinciale nel corso della quale è intervenuta la nomina stessa.

Art. 4.

Competenza della consulta provinciale dell'assistenza sociale

1. La consulta provinciale dell'assistenza sociale ha i seguenti compiti:

- a) esprime pareri sui piani, programmi, regolamenti e statuti;
- b) esprime parere sui progetti di costruzione, ampliamento e ristrutturazione di immobili dei servizi sociali;
- c) esprime parere sui piani annuali e pluriennali per la riqualificazione e l'aggiornamento del personale;
- d) esprime parere sulla relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sociale;
- e) propone indagini o ricerche;
- f) esprime parere sulla ripartizione del fondo sociale provinciale;
- g) esegue indagini conoscitive e ispettive.

2. I compiti di cui al comma 1 sono esercitati dalla consulta o relative sezioni secondo quanto previsto dal regolamento.

3. È costituita la sezione «ricorsi», che decide:

- a) sui ricorsi presentati contro le decisioni degli enti pubblici gestori dei servizi sociali concernenti l'erogazione delle prestazioni;
- b) sulle controversie in materia di ricovero e di ospitalità di cui all'art. 9, comma 1, lettera w).

4. La sezione è presieduta dall'assessore presidente della consulta provinciale per l'assistenza sociale e ne fanno inoltre parte quattro funzionari appartenenti agli uffici competenti in materia di assistenza sociale.

5. La sezione è organo collegiale perfetto e decide a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 5.

Destinatari

1. Hanno accesso alle prestazioni dei servizi sociali i cittadini italiani e degli stati membri della Comunità Europea che hanno stabile dimora in provincia di Bolzano.

2. Le prestazioni sono altresì rivolte ai cittadini stranieri ed agli apolidi residenti e stabilmente dimoranti in provincia. Con regolamento di esecuzione anche delle leggi provinciali di settore sono fissati gli standards minimi e le modalità concernenti l'erogazione delle prestazioni ai cittadini stranieri ed apolidi, nel rispetto degli obblighi della Provincia di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 469, e garantendo comunque gli standards minimi fissati a livello nazionale.

3. In caso di necessità ed urgenza le prestazioni possono essere erogate anche prescindendo dai requisiti di residenza e dimora.

4. Alle spese di ricovero in strutture socio-assistenziali a carico dei comuni provvede il comune in cui l'assistito ha il domicilio di soccorso. Le eventuali spese di ricovero di cittadini stranieri ed apolidi in strutture socio-assistenziali sono a carico del fondo sociale provinciale ed assunte dal comune o consorzio tra comuni nel cui territorio la struttura è ubicata, fatto salvo l'eventuale diritto di rivalsa in base a convenzioni internazionali.

Art. 6.

Diritti degli utenti

1. Agli utenti dei servizi sociali sono garantiti:

- a) l'informazione sui vari servizi disponibili;
- b) la possibilità di scelta dei servizi entro i limiti oggettivi della loro organizzazione;
- c) la segretezza dei dati personali.

2. Contro le decisioni degli enti pubblici gestori di servizi sociali è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, alla sezione «ricorsi» della consulta provinciale dell'assistenza sociale.

Art. 7.

Concorso nelle spese

1. L'accesso alle prestazioni prescinde dalle condizioni economiche e sociali degli utenti. In relazione alle prestazioni di natura economica si osservano i limiti di reddito fissati dalla vigente normativa.

2. Con regolamento di esecuzione anche delle leggi provinciali di settore, sono fissati criteri e modalità omogenei per il concorso nel pagamento delle prestazioni da parte degli assistiti e delle persone tenute al loro mantenimento o obbligate a prestare gli alimenti secondo le norme del codice civile. Il regolamento di esecuzione tiene conto:

- a) dell'obbligo al mantenimento o a prestare gli alimenti di cui alle disposizioni del codice civile;
- b) delle condizioni economiche dei soggetti interessati;
- c) della rilevanza sociale delle prestazioni.

3. Deve comunque essere garantita agli assistiti la conservazione di una quota delle pensioni e dei redditi, tale da permettere loro di far fronte in modo adeguato alle esigenze personali.

Art. 8.

Compiti della provincia

1. Spetta all'amministrazione provinciale di:

- a) approvare il piano sociale provinciale;
- b) stabilire gli indirizzi e i criteri per l'organizzazione e la gestione dei servizi;
- c) determinare gli ambiti territoriali per una organizzazione funzionale dei servizi;
- d) individuare i servizi di carattere multizonale;
- e) approvare la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano e trasmetterla al Consiglio provinciale per una valutazione;
- f) ripartire il fondo sociale provinciale di cui all'art. 29, comma 1, lettere b), c) e d);
- g) provvedere al finanziamento delle attività delegate e concedere contributi a istituzioni pubbliche e private;
- h) istituire e gestire i servizi non delegati ai comuni;
- i) erogare le prestazioni di assistenza economica a carattere continuativo in favore degli invalidi civili, dei ciechi civili e dei sordomuti;
- j) predisporre ed attuare i piani per la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale;
- k) fissare i criteri e gli standards per la formazione delle piante organiche degli enti gestori dei servizi;

l) provvedere alla costruzione, al riattamento, all'ampliamento, alla manutenzione, nonché all'arredo degli immobili destinati ai servizi sociali, salvo delega ai Comuni o loro consorzi;

m) provvedere all'acquisto o locazione di immobili destinati alla gestione dei servizi sociali;

n) provvedere all'acquisto e alla manutenzione di attrezzature ed impianti nei casi previsti dall'art. 26, salvo delega ai comuni o loro consorzi;

o) istituire e gestire il sistema informativo socio-assistenziale;

p) promuovere e svolgere assistenza e consulenza tecnica;

q) favorire la sperimentazione di nuove modalità assistenziali;

r) rimuovere ed attuare lo svolgimento di studi, ricerche finalizzate, indagini conoscitive;

s) promuovere ed attuare iniziative di informazione ed educazione sociale;

t) autorizzare il convenzionamento;

u) autorizzare l'istituzione e la gestione dei servizi sociali;

v) attuare controlli sulla gestione ed il funzionamento dei servizi sociali;

w) decidere le controversie in materia di ricovero e di ospitalità.

Art. 9.

Formazione professionale

1. La Giunta provinciale approva, sentita la consulta provinciale dell'assistenza sociale, i piani annuali e pluriennali per la riqualificazione e l'aggiornamento, determinando tra l'altro gli obiettivi da raggiungere, il numero e il tipo di iniziative da attivare.

2. La Giunta provinciale provvede, direttamente o tramite convenzioni con istituti o enti specializzati, alla formazione, alla riqualificazione e all'aggiornamento del personale.

3. Nell'ambito delle previsioni di piano gli enti gestori dei servizi sociali possono provvedere direttamente all'aggiornamento del proprio personale.

4. La Giunta provinciale può concedere contributi o sovvenzioni per iniziative di formazione, riqualificazione e aggiornamento promosse da associazioni, fondazioni ed altre istituzioni pubbliche e private. A tal fine gli enti presentano apposita domanda alla Giunta provinciale entro il termine e con le modalità fissati dalla Giunta stessa.

Art. 10.

Delega ai comuni

1. Ai sensi dell'art. 18, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è delegato ai comuni l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:

a) le funzioni di assistenza pubblica, già attribuite dalla legislazione dello Stato agli enti comunali di assistenza, soppressi con legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2 (Scioglimento degli enti comunali di assistenza), con esclusione delle funzioni concernenti la gestione unitaria, ordinaria e straordinaria delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, già concentrate o amministrate dagli enti comunali di assistenza;

b) le funzioni di assistenza economica concernenti l'erogazione delle prestazioni previste:

1) dalla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69 (assistenza di base): art. 2-bis, inserito dall'art. 2 della legge provinciale 23 agosto 1978, n. 48; art. 8, integrato dall'art. 8 della legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 4;

2) dalla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 (assistenza agli anziani): art. 8, comma 2, modificato dall'art. 11 della legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 4; art. 23, comma 1, lettera g), inserito dall'art. 37 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;

3) dall'art. 1 della legge provinciale 29 aprile 1975, n. 20 (assistenza ai bambini nati fuori del matrimonio);

4) dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 12 agosto 1977, n. 34 (assistenza agli anziani);

5) dall'art. 1 della legge provinciale 1° agosto 1980, n. 28 (ex-E.N.A.O.L.I.);

6) dagli articoli 2 e 3 della legge provinciale 23 luglio 1982, n. 26 (passaggio di funzioni di enti pubblici nazionali operanti in materia di assistenza);

7) dalla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps): art. 12, comma 3, art. 14, comma 3, art. 14, comma 4, sostituito dall'art. 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56; art. 15, sostituito dall'art. 12 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56; art. 15-bis, inserito dall'art. 13 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;

8) dall'art. 9, comma 3, della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33 (affidamento di minorenni);

9) dall'art. 5 della legge 4 marzo 1987, n. 88 (provvedimenti a favore dei tubercolotici);

c) le funzioni relative al pagamento di rette previste:

1) dall'art. 40-bis della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 (assistenza agli anziani), inserito dall'art. 9 della legge provinciale 18 aprile 1978, n. 17, e integrato dall'art. 13 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42;

2) dagli articoli 9, comma 1 e 2, e 14 della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33 (affidamento di minorenni);

d) le funzioni socio-assistenziali concernenti l'istituzione e la gestione dei servizi di aiuto domiciliare previste:

1) dall'art. 8, comma 4, della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 (assistenza agli anziani);

2) dall'art. 12, comma 3, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps);

e) le funzioni socio-assistenziali concernenti l'istituzione e la gestione di centri diurni previsti dall'art. 8, comma 5, della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 (assistenza agli anziani);

f) le funzioni di servizio sociale previste:

1) dagli articoli 1 e 2 della legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69 (devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo);

2) dall'articolo 1 della legge provinciale 16 febbraio 1980, n. 4 (ex-E.N.A.O.L.I.);

3) dall'articolo 3, comma 1, lettera *f)*, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps);

4) dagli articoli 1 e 3 della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37 (servizio di salute mentale);

5) dalla legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33 (affidamento di minorenni);

6) dall'articolo 8, comma 6, della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (assistenza ai lavoratori extra-comunitari);

g) le funzioni socio-assistenziali concernenti l'affidamento familiare, extrafamiliare e ad istituti previste:

1) dagli articoli 62 e 66 del regio decreto 18 agosto 1909, n. 615 (affidamento di malati psichici);

2) dall'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, della legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69 (devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo);

3) dalla legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33 (affidamento di minorenni);

h) le funzioni di assistenza pedagogica previste dall'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69 (devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo);

i) le funzioni concernenti l'assistenza alla vita di relazione previste dall'articolo 8, comma 6, della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 (assistenza agli anziani);

j) le funzioni socio-assistenziali concernenti soggiorni e vacanze previste dall'articolo 8, comma 7 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 (assistenza agli anziani), integrato dall'articolo 1 della legge provinciale 18 aprile 1978, n. 17;

k) le funzioni concernenti l'istituzione e la gestione di corsi occupazionali e di socializzazione previsti dall'articolo 13 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps), modificato dall'articolo 10 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;

l) le funzioni socio-assistenziali concernenti l'inserimento nel mondo del lavoro previste:

1) dall'articolo 3, comma 1, lettera *d)*, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps), modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42;

2) dall'articolo 1, comma 1, lettera *c)*, della legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69 (devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo);

m) le funzioni concernenti l'assistenza abitativa prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera *e)*, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps), modificato dall'articolo 2 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42;

n) le funzioni socio-assistenziali concernenti l'assistenza ai bambini lattanti e divezzi previste dall'articolo 1 della legge provinciale 19 gennaio 1976, n. 6 (Istituto Provinciale Assistenza all'infanzia I.P.A.I.);

o) le funzioni socio-assistenziali concernenti l'istituzione e la gestione di comunità alloggio, focolari o strutture simili previste:

1) dagli articoli 2 e 13 della legge provinciale 7 dicembre 1978, n. 69 (devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo);

2) dall'articolo 4, comma 4, della legge provinciale 25 agosto 1976, n. 37 (servizio di salute mentale);

p) le funzioni socio-assistenziali concernenti l'istituzione e la gestione dei consultori familiari previste dalla legge 17 agosto 1978, n. 10 (consultori familiari);

q) le funzioni socio-assistenziali concernenti l'istituzione e la gestione dei centri sociali previste dalla legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps): articolo 3, comma 1, lettera *b)*; articolo 8, modificato dagli articoli 4 e 17 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42, e dall'articolo 5 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;

r) le funzioni socio-assistenziali concernenti l'istituzione e la gestione di laboratori protetti previste dall'articolo 10 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps), modificato ed integrato dall'articolo 6 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42, e dall'articolo 7 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;

s) le funzioni socio-assistenziali concernenti l'istituzione e la gestione di convitti e semiconvitti previste dall'articolo 12 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps), integrato dall'articolo 9 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;

t) le funzioni concernenti l'istituzione e la gestione di servizi trasporto previste dall'articolo 14, comma 2 e 3, della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps), modificato dall'articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56;

u) le funzioni socio-assistenziali concernenti l'istituzione e la gestione di case-albergo e case di riposo previste dall'articolo 9, comma 2 e 3, della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77 (assistenza agli anziani);

v) le funzioni socio-assistenziali concernenti l'istituzione e la gestione di centri di degenza autonomi o annessi a presidi socio-assistenziali previste dall'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33 (piano sanitario provinciale);

w) le funzioni socio-assistenziali concernenti l'istituzione e la gestione di centri di prima accoglienza, nonché di altre forme di assistenza residenziale e semiresidenziale per lavoratori e cittadini extracomunitari previste dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, e dal decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 (assistenza lavoratori extracomunitari);

y) le funzioni socio-assistenziali concernenti interventi di appoggio per l'inserimento nel mondo del lavoro previsti dall'articolo 11 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20 (assistenza ai soggetti portatori di handicaps).

2. I tempi e le modalità del passaggio delle funzioni delegate sono fissati dalla Giunta provinciale con appositi provvedimenti.

3. la Giunta provinciale è impegnata a presentare entro un anno un testo coordinato delle suddette leggi.

Art. 11.

Compiti dei comuni

1. I comuni concorrono all'attuazione del servizio sociale attraverso l'esercizio delle funzioni proprie o delegate, e in particolare:

- a) attuano studi e ricerche volti a stabilire l'entità e la qualità dei bisogni, ad identificarne le cause;
- b) organizzano il complesso dei servizi coordinandoli funzionalmente con le iniziative di altri soggetti pubblici e privati con particolare riguardo alle unità sanitarie locali, alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e agli enti privati convenzionati e non;
- c) erogano le prestazioni;
- d) stipulano, ai sensi dell'articolo 20, le convenzioni autorizzate dalla Giunta provinciale;
- e) garantiscono la partecipazione dei cittadini alla gestione e al controllo dei servizi, anche attraverso il coinvolgimento degli assistiti, delle famiglie e delle formazioni sociali operanti nel territorio;
- f) partecipano alla programmazione dei servizi sociali attraverso l'elaborazione dei programmi di attività;
- g) provvedono alla manutenzione dei beni mobili ed immobili, nonché delle attrezzature proprie e di quelle loro affidate dalla Provincia;
- h) provvedono alla costruzione, al riattamento e all'ampliamento degli immobili destinati ai servizi sociali in caso di delega;
- i) provvedono all'acquisto di arredo, di impianti ed attrezzature, nonché alla loro manutenzione.

Art. 12.

Gestione dei servizi sociali

1. I comuni esercitano le funzioni proprie o delegate in forma singola, consorzata o attraverso le comunità comprensoriali o di valle.

2. La gestione avviene attraverso propri uffici, mediante istituzioni di cui agli articoli 22, comma 3, lettera d), e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, oppure ricorrendo al convenzionamento con enti pubblici o privati, associazioni o cooperative che siano in possesso dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 20.

3. Al fine di assicurare funzionalità ed economicità, nonché una gestione unitaria dei servizi sociali, i confini territoriali dei consorzi istituiti dai Comuni non devono intersecare i confini delle unità sanitarie locali.

4. Essi devono essere istituiti nel rispetto dei criteri sulle dimensioni territoriali fissati dalla Giunta provinciale.

5. La Giunta provinciale approva lo statuto tipo dei consorzi intercomunali o loro istituzioni ai sensi del comma 2.

Art. 13.

Istituzioni

1. Le istituzioni eventualmente costituite dai comuni o loro consorzi, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, sono disciplinate da uno statuto adottato dai Consigli comunali entro tre mesi dalla data di pubblicazione di un apposito schema, approvato dalla Giunta provinciale.

Art. 14.

Modalità organizzative

1. I servizi sociali sono organizzati:

- a) in forme aperte con carattere domiciliare anche a sostegno della famiglia, di centri diurni, di laboratori preferibilmente integrati, adeguatamente distribuiti nel territorio;
- b) in forme sostitutive della famiglia;
- c) in forma residenziale di contenuta capienza e, preferibilmente, di tipo parafamiliare, con più tipologie assistenziali, con il coinvolgimento degli assistiti;
- d) in strutture di lunga degenza o protratta assistenza per casi gravi, fatte salve le competenze del sanitario provinciale.

2. I servizi sociali sono comunque aperti a nuove tipologie assistenziali, anche sperimentali, finalizzate a rispondere a nuovi bisogni emergenti o ad affrontare in maniera nuova bisogni già noti.

3. I servizi sociali sono organizzati ed erogati perseguendo l'integrazione con i servizi sanitari.

4. L'assetto organizzativo e le modalità di attuazione dei servizi sono disciplinati con regolamento di servizio interno approvato sulla base di apposito regolamento tipo approvato dalla Giunta provinciale.

Art. 15.

Il distretto

1. I distretti sociali rappresentano l'unità organizzativa dei servizi sociali per l'erogazione delle prestazioni di base e di pronto intervento a favore di tutte le persone in stato di bisogno.

2. La Giunta provinciale definisce gli ambiti territoriali dei distretti sociali, che devono coincidere con quelli dei distretti sanitari.

Art. 16.

Coordinatore del distretto sociale

1. Gli enti gestori dei servizi sociali affidano, previa consultazione degli operatori del distretto, l'incarico ad un operatore avente i seguenti minimi requisiti:

- a) diploma di assistente sociale o diploma di corso provinciale in campo sociale rispettivamente sanitario, per la cui frequenza è previsto il diploma di scuola media superiore o diploma di corso universitario triennale in campo sociale rispettivamente sanitario o laurea;
- b) esperienza professionale triennale in servizi sociali;
- c) attestato di superamento di un corso di specializzazione per coordinatori, organizzato o riconosciuto dalla Giunta provinciale.

2. L'incarico di coordinamento ha durata quinquennale e può essere rinnovato. Ai coordinatori è corrisposta, per la durata dell'incarico, un'indennità mensile di coordinamento non pensionabile, da determinarsi dalla Giunta provinciale, tenuto conto della dimensione territoriale e demografica del distretto del numero degli operatori del distretto, del monte ore settimanale da dedicare alle funzioni di coordinamento.

3. Il coordinatore del distretto sociale, in collaborazione con gli altri operatori, assicura ogni intervento atto a garantire il coordinamento funzionale dei servizi sociali nel distretto, e in particolare:

- a) cura la funzionalità dell'equipe, nel rispetto delle metodologie stabilite e delle modalità di collegamento fra l'equipe di distretto e gli operatori dei servizi integrativi;
- b) assicura la verifica dei risultati, raccoglie e trasmette le informazioni;
- c) tiene i contatti con il coordinatore sanitario e con i coordinatori dei distretti limitrofi;
- d) cura i contatti con l'utenza, con gli organismi di volontariato e con le forze sociali, anche ai fini della promozione della partecipazione;
- e) convoca riunioni fra i componenti dell'equipe o gruppi di essi, a scadenze periodiche, e ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- f) predispone il piano sociale di distretto e ne segue la sua attuazione;
- g) predispone il rapporto annuale sull'attività svolta;
- h) promuove il processo d'integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari, scolastici, educativi ricreativi.

Art. 17.

La sede di distretto

1. La sede di distretto accoglie il servizio di segreteria, i servizi sociali, nonché il sistema informativo e assicura:

- a) l'informazione su tutti i servizi sociali;
- b) la prenotazione per l'utilizzo dei servizi;
- c) l'erogazione di prestazioni;
- d) il rilascio dei documenti;
- e) la distribuzione di materiale didattico ed informativo.

2. Per assicurare la massima integrazione tra i servizi sociali e i servizi sanitari la sede di distretto è unica.

Art. 18.

Servizi multizonali

1. La Giunta provinciale individua i servizi multizonali che, per le finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche specialistiche svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più enti gestori di servizi sociali.

2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 è affidata al comune o al consorzio tra comuni nel cui territorio essi sono prevalentemente ubicati.

Art. 19.

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

1. Le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza concorrono al perseguimento delle finalità dei servizi sociali e possono contrarre convenzioni con gli enti gestori dei servizi sociali in base a schemi-tipo approvati dalla Giunta provinciale.

2. La Provincia può concedere contributi alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in conto capitale e in conto gestione a carico del fondo sociale provinciale ai sensi della legislazione vigente.

Art. 20.

Enti privati

1. La Provincia, i comuni singoli o consorziati sostengono e valorizzano l'attività delle associazioni, fondazioni, cooperative o altre istituzioni private, dotate o meno di personalità giuridica, che perseguono finalità sociali senza scopo di lucro e che operano in coerenza con gli obiettivi dei programmi provinciali e distrettuali.

2. Gli enti privati possono contribuire con propri interventi al sistema dei servizi sociali anche attraverso il convenzionamento con i comuni singoli o consorziati, previa autorizzazione della Giunta provinciale.

3. Le modalità di rilascio, sospensione o revoca dell'autorizzazione, di cui al comma 2, sono fissate dal regolamento di esecuzione.

4. La Provincia può concedere agli enti privati contributi in conto capitale e in conto gestione a carico del fondo sociale provinciale ai sensi della legislazione vigente.

Art. 21.

Sistema informativo socio-assistenziale

1. Al fine di agevolare una programmazione finalizzata ai bisogni dei cittadini ed una gestione efficiente dei servizi, la Giunta provinciale attiva il sistema informativo socio-assistenziale, coordinandolo con gli altri sistemi in esercizio nell'ambito dell'amministrazione provinciale e comunale ed in particolare con quello sanitario. Sarà in ogni modo salvaguardato il diritto dei cittadini alla riservatezza dei dati personali.

Art. 22.

Studi e ricerche

1. Al fine di assicurare il soddisfacimento dei bisogni socio-assistenziali della popolazione, la Provincia promuove studi e ricerche volti a stabilire l'entità dei bisogni e delle risorse assistenziali e ad identificare le cause degli stati di bisogno e di emarginazione, anche attraverso la collaborazione con università o altri enti o istituti di ricerca, anche esteri.

2. La Provincia può concedere sussidi e contributi a persone ed enti che svolgono studi e ricerche nel campo dei servizi sociali. A tal fine gli interessati presentano apposita domanda alla Giunta provinciale entro il termine e con le modalità fissati dalla Giunta provinciale.

Art. 23.

Personale

1. Nell'espletamento delle funzioni socio-assistenziali proprie e delegate i comuni e i loro consorzi si avvalgono di personale proprio, trasferito o messo a disposizione.

2. Ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, e con effetto dalla data fissata dalla Giunta provinciale con il provvedimento ai sensi dell'articolo 10, comma 2, il personale dipendente degli enti comunali di assistenza o loro consorzi è trasferito ai comuni o loro consorzi che assumono la gestione dei servizi, nell'ambito del relativo territorio del servizio.

3. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale il personale dipendente dalla Provincia e dalle unità sanitarie locali, addetto in modo esclusivo o prevalente allo svolgimento delle funzioni socio-assistenziali, è messo a disposizione dei comuni o loro consorzi. I tempi, le modalità e l'elenco del relativo personale sono determinati nel provvedimento della Giunta provinciale, di cui all'art. 10, comma 2.

4. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge provinciale, al personale di cui al comma 3 continua ad applicarsi lo stato giuridico ed il trattamento economico vigente presso l'ente di provenienza, che provvede all'amministrazione del personale medesimo.

5. Fino all'eventuale trasferimento del personale provinciale ai comuni o loro consorzi la Provincia sostiene direttamente gli oneri per il personale messo a disposizione. I comuni o loro consorzi provvedono a rifondere alle unità sanitarie locali le spese per il personale messo a disposizione dalle stesse.

Art. 24.

Patrimonio

1. I comuni e loro consorzi mettono a disposizione per la gestione dei servizi i beni immobili e mobili, nonché le attrezzature di proprietà e destinate prevalentemente ai servizi sociali.

2. Sono inclusi tra i beni di cui al comma 1 quelli degli enti comunali di assistenza trasferiti ai comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, e vincolati a favore dei servizi sociali sulla base dell'articolo 30 della legge regionale 26 agosto 1988, n. 20.

3. I beni dei consorzi tra enti comunali di assistenza sono trasferiti ai consorzi tra Comuni, ai quali è affidata la gestione dei servizi.

4. I beni mobili ed immobili di proprietà della Provincia destinati ai servizi, la cui gestione viene delegata ai comuni, sono messi a disposizione dei comuni o loro consorzi gestori dei servizi delegati, che provvedono alla manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 25.

Opere edili della Provincia

1. I lavori di costruzione, ampliamento e ristrutturazione degli immobili di proprietà della Provincia destinati ai servizi sociali sono deliberati dalla Giunta provinciale con l'approvazione di programmi annuali o con singoli provvedimenti.

2. L'assessore provinciale competente in materia di lavori pubblici, sentiti gli assessori competenti nella materia dell'assistenza e beneficenza pubblica, provvede all'esecuzione dei lavori ai sensi della vigente normativa.

3. La Giunta provinciale può delegare ai Comuni o loro consorzi l'esecuzione di lavori di cui al comma 1, compresa la progettazione e direzione lavori. Compete alla Giunta provinciale la nomina dei collaudatori.

Art. 26.

Acquisto di arredo, impianti e attrezzature

1. La Giunta provinciale può provvedere all'acquisto di arredi, impianti ed attrezzature:

- a) quando non è previsto un uso multizonale;
- b) quando si devono garantire condizioni di uniformità e standardizzazione sul territorio provinciale;
- c) quando si tratta di impianti ed attrezzature ad alta tecnologia o specializzazione;
- d) quando vengono istituiti strutture o servizi nuovi.

2. Per gli impianti e le attrezzature acquistati ai sensi del comma 1, la Giunta provinciale può autorizzare la stipulazione dei relativi contratti di manutenzione, la cui gestione viene affidata ai rispettivi comuni o loro consorzi.

Art. 27.

Ampliamento e riattamento di immobili già di proprietà dei comuni

1. L'ampliamento e il riattamento di immobili di proprietà dei comuni destinati alla gestione dei servizi sociali sono previamente autorizzati dalla Giunta provinciale, qualora i relativi oneri siano a carico del fondo sociale provinciale.

Art. 28.

Finanziamento dei servizi sociali

1. I servizi sociali sono finanziati attraverso:

- a) il fondo sociale provinciale;
- b) i fondi comunali destinati al finanziamento delle funzioni proprie;
- c) le contribuzioni degli utenti;
- d) i contributi o le elargizioni di terzi.

Art. 29.

Fondo sociale provinciale

1. A partire dall'anno finanziario 1992 è istituita nello stato di previsione della spesa di bilancio provinciale, nell'ambito del settore assistenza pubblica, un'apposita rubrica nella quale sono iscritti i capitoli di spesa destinati:

- a) al finanziamento delle attività dei servizi sociali della Provincia;
- b) al finanziamento delle attività dei servizi sociali delegate ai comuni;
- c) alla concessione di contributi per le attività dei comuni di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044, e alla legge provinciale 8 novembre 1974, n. 26, modificata con legge provinciale 26 luglio 1978, n. 45;
- d) alla concessione di contributi concessi a istituzioni pubbliche e private.

2. L'insieme degli stanziamenti previsti sui capitoli di spesa di cui al comma 1 costituisce il fondo sociale provinciale.

3. Nell'ambito del fondo sociale provinciale le spese correnti vanno tenute distinte dalle spese in conto capitale.

4. Le somme per le spese correnti destinate al finanziamento delle attività delegate vengono ripartite dalla Giunta provinciale ed assegnate ai comuni o loro consorzi, tenendo conto:

- a) della popolazione residente;
- b) delle caratteristiche ambientali e socio-economiche del territorio;
- c) della presenza di servizi anche di carattere multizonale;
- d) degli obiettivi e dei criteri del piano sociale provinciale e delle leggi provinciali di settore;
- e) dei programmi di riconversione della spesa e di trasformazione dei servizi e delle strutture;
- f) delle esigenze di riequilibrio nella distribuzione dei servizi e delle strutture;
- g) dei vincoli di destinazione per l'attuazione di progetti e programmi ritenuti prioritari.

5. Le somme per le spese di investimento vengono ripartite dalla Giunta provinciale sulla base dei programmi annuali e pluriennali.

6. La Giunta provinciale può riservare il 10% del fondo sociale provinciale per il finanziamento di maggiori oneri imprevisti.

Art. 30.

Programmi, rendiconti ed erogazione fondi

1. Entro il mese di luglio i Comuni o loro consorzi trasmettono all'assessore provinciale competente in materia di assistenza i programmi di attività e di spesa dell'anno successivo su modello predisposto dalla Giunta provinciale. Entro il mese di gennaio gli stessi enti trasmettono i dati di spesa riferiti all'anno precedente sulla base di modelli di rilevazione approvati dalla Giunta provinciale.

2. L'erogazione dei fondi viene disposta a favore dei comuni o loro consorzi mediante versamento agli stessi, in via anticipata, in relazione a fabbisogni trimestrali di cassa. A tal fine gli enti medesimi inviano alla Giunta provinciale i dati relativi a detti fabbisogni.

3. Alla scadenza di ciascun trimestre è data dimostrazione, su modello predisposto dalla Provincia, dell'utilizzazione delle somme introitate nel medesimo periodo.

4. I finanziamenti assegnati sono destinati alla copertura delle spese individuate dalla Giunta provinciale. Tali finanziamenti sono iscritti nei bilanci degli enti gestori in appositi capitoli di entrata e di uscita.

5. Le somme assegnate, se eventualmente non utilizzate nell'esercizio di competenza degli enti gestori medesimi, sono applicate al bilancio dell'anno successivo e conteggiate dalla Giunta provinciale ai fini della determinazione del riparto dei fondi per il relativo esercizio.

6. I comuni singoli o loro consorzi gestori di servizi sociali allegano al conto consuntivo una relazione sui risultati raggiunti, nonché l'indicazione analitica delle spese sostenute.

Art. 31.

Ufficio piano sociale e sistema informativo

1. Al fine di assicurare la pronta attuazione del riordino del settore socio-assistenziale è istituito, nell'ambito della ripartizione VIII, l'Ufficio piano sociale e sistema informativo.

2. Nell'allegato A della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, è aggiunto il seguente numero:

«201. Ufficio piano sociale e sistema informativo:
elaborazione e attuazione del piano sociale provinciale;
attuazione del riordino dei servizi sociali;
programmazione e attuazione delle attività di formazione, riqualificazione ed aggiornamento;
attuazione dell'integrazione tra servizi sanitari, scolastici, educativi, formativi;
programmazione e coordinamento del sistema informativo socio-assistenziale;
consulenza ed assistenza;
studi, ricerche, indagini, informazione;
programmazione, coordinamento e attuazione dell'attività di educazione sanitaria e sociale».

3. L'ufficio collabora con gli uffici operanti nel settore socio-assistenziale e sanitario al fine di favorire la massima integrazione.

4. In sede di prima applicazione della presente legge, l'incarico dirigenziale dell'ufficio piano sociale e sistema informativo è conferito ai sensi dell'articolo 108 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 32.

Norme transitorie e finali

1. In prima applicazione della legge e per un periodo di cinque anni dall'entrata in vigore le funzioni di coordinatore di cui all'articolo 16 possono essere svolte anche da operatori in possesso del diploma di scuola media superiore. In attesa della nomina dei coordinatori di distretto da parte dell'ente gestore dei servizi sociali, la Giunta provinciale conferisce incarichi temporanei prescindendo dal possesso dell'attestato di idoneità di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c).

2. Per assicurare il funzionamento dei consorzi tra Comuni di cui all'articolo 12, comma 3 e 4, e per consentire il trasferimento delle funzioni delegate, la Giunta provinciale può concedere finanziamenti in conto gestione e in conto capitale. A tal fine i Comuni o loro consorzi presentano apposita domanda allegando:

- a) il provvedimento di istituzione del consorzio;
- b) il programma di attività;
- c) il piano di finanziamento.

3. I lavori in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di costruzione, di ampliamento e di riattamento, già iniziati sulla base della legislazione vigente, vengono portati a termine secondo i criteri e le modalità prevalenti.

4. Con effetto dalla data di insediamento della consulta provinciale dell'assistenza sociale di cui all'articolo 3 sono soppressi i seguenti organi collegiali:

- a) commissione provinciale per l'assistenza degli anziani;
- b) comitato provinciale per i consultori familiari;
- c) consulta provinciale per gli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap;

d) comitato provinciale per il servizio di prevenzione, cura e riabilitazione delle forme di disattamento e devianza sociale, tossicodipendenza e alcolismo;

e) commissione provinciale per l'assistenza di base;

f) consulta provinciale per l'assistenza delle donne.

5. Le funzioni degli organi collegiali soppressi ai sensi del comma 4 sono esercitate dalla consulta provinciale dell'assistenza sociale e dalle rispettive sezioni.

6. Dopo il comma 1 dell'articolo 36 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, è aggiunto il seguente comma:

«2. Le case di riposo esistenti, la cui collocazione urbanistica e geografica non sia funzionale, possono essere sostituite da strutture nuove della stessa dimensione e tenendo presente il fabbisogno di posti letto del territorio da servire».

7. Fino a che sarà data attuazione all'articolo 11 della presente legge, la concessione dei contributi per l'installazione del telefono ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera g), della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, integrata con articolo 37 della legge provinciale del 14 dicembre 1988, n. 56, e regolamentata con decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 luglio 1989, n. 16, è delegata agli enti comunali di assistenza di Bolzano e Merano e ai consorzi tra gli enti comunali di assistenza istituiti ai sensi della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69. Contro la decisione del comitato tecnico di erogazione di cui all'articolo 3, lettera d), della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, è ammesso il ricorso ai sensi dell'articolo 3 del D.L.L. 22 marzo 1945, n. 173. Al finanziamento della spesa gli enti per l'assistenza di base provvedono con i fondi annualmente erogati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69.

8. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 36, e il comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 4, sono abrogati.

9. Il comma 5 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 luglio 1990, n. 14, è soppresso.

10. Il comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 luglio 1990, n. 14, è sostituito dal seguente:

«2. Qualora la misura delle indennità statali corrispondenti a quelle di cui alle lettere d), e), f) e g) del precedente comma 1 siano aumentate con legge dello Stato, si procederà con deliberazione della Giunta provinciale all'adeguamento proporzionale dell'ammontare delle rispettive prestazioni di cui al presente articolo, con la stessa decorrenza».

11. Il comma 3 dell'articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33 è così sostituito:

«3. Gli oneri per la retta di degenza, determinata ai sensi del comma 1, vengono assunti a carico delle unità sanitarie locali territorialmente competenti in misura non superiore al 50% e non inferiore al 30% dei costi di degenza, esclusi gli oneri di cui al comma 2. A tal fine la Giunta provinciale determina annualmente con propria deliberazione gli importi a carico delle unità sanitarie locali, tenuto conto del rapporto numerico esistente nelle singole strutture tra il personale sanitario e quello socio-assistenziale».

12. Agli allievi che frequentano corsi di formazione professionale a tempo pieno nel settore socio-assistenziale, per i quali è richiesto un tirocinio, è concesso un contributo ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge provinciale 30 luglio 1977, n. 28, aggiunto dall'articolo 8 della legge provinciale 25 ottobre 1989, n. 9.

13. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, sostituito dall'articolo 12 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56, è inserito il seguente comma 3/bis.

«3/bis. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi alle famiglie per l'adattamento di automezzi per il trasporto dei figli minorati».

14. L'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Giunta provinciale 17 ottobre 1975, n. 49, è sostituito dal seguente:

«3. La Provincia può altresì contribuire alle spese che enti, associazioni o privati sostengono per la costruzione, l'acquisto anche attraverso società interamente possedute, migliorie edilizie, l'ampliamento, l'attrezzatura e l'arredamento di edifici destinati alla formazione professionale ed alla ricezione di apprendisti frequentanti corsi di formazione professionale, nonché di giovani lavoratori».

Art. 33.

Soppressione e scioglimento di servizi e strutture e nomina di commissari liquidatori

1. Con effetto dalla data di subingresso nell'esercizio delle relative funzioni amministrative i Comuni o consorzi tra Comuni individuati dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, subentrano nella gestione delle strutture di cui all'articolo 10, comma 1, lettere n), o), q), r) ed s).

2. Con effetto dalla stessa data di cui al comma 1, sono soppressi l'Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia e i centri sociali per soggetti portatori di handicaps.

3. I beni mobili ed immobili, nonché il personale delle strutture di cui al comma 1 sono messi a disposizione degli enti che subentrano nella loro gestione.

4. Con i provvedimenti di delega di cui all'articolo 10, comma 2, sono nominati i commissari liquidatori degli enti comunali di assistenza e loro consorzi, sciolti ai sensi della legge regionale 25 febbraio 1982, n. 2, nonché delle strutture di cui ai commi 1 e 2.

Art. 34.

Direzione scuola professionale provinciale, sezione professioni sociali

1. Nell'allegato A) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, e successive modifiche, viene aggiunto il seguente numero:

«202. Direzione scuola professionale provinciale, sezione professioni sociali:

andamento didattico, educativo, amministrativo e disciplinare dell'istituto con l'ausilio del collegio degli insegnanti;
rapporti con i datori di lavoro e le famiglie degli alunni;
funzioni didattiche».

2. All'unità di organizzazione: Ispettorato alla formazione professionale in lingua tedesca e ladina contenuta nell'allegato B) della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, viene aggiunto il seguente numero:

«11. Direzione scuola professionale provinciale, sezione professioni sociali».

3. In sede di prima applicazione della presente legge, l'incarico dirigenziale alla direzione scuola professionale, sezione professioni sociali, è conferito ai sensi dell'art. 108 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11.

Art. 35.

Disposizioni finanziarie

1. Alla copertura degli oneri per il funzionamento della consulta di cui all'articolo 3, si provvede con la cessazione degli oneri per gli organi collegiali indicati all'articolo 32, comma 4. Le relative spese gravano sul capitolo 12125 del bilancio provinciale per l'anno 1991 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi.

2. Alla copertura dell'onere per gli incarichi dirigenziali indicati agli articoli 31 e 34, valutati in lire 30 milioni a carico dell'esercizio finanziario 1991 ed in lire 50 milioni a carico degli esercizi finanziari successivi, si provvede:

a) per l'anno 1991 mediante riduzione del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio);

b) per il biennio 1992-1993 con quote dello stanziamento previsto alla Sezione 1, Settore 1.2, lettera b.1), del bilancio pluriennale 1991-1993;

c) per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nel bilancio di previsione della Provincia.

3. Le spese per l'attuazione della presente legge, diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2, saranno stabilite con successivo provvedimento legislativo rispettivamente alla legge finanziaria annuale.

4. Al finanziamento delle spese per l'esercizio delle funzioni che saranno delegate ai comuni negli anni 1991 e 1992, ai sensi dell'articolo 10, si provvede con trasferimenti di fondi da parte della Provincia agli enti gestori dei servizi sociali. A tal fine le autorizzazioni di spesa per l'applicazione delle leggi di settore saranno corrispondentemente ridotte con legge di variazione di bilancio. L'entità dei trasferimenti è stabilita con i criteri previsti ai commi 4 e 5 dell'articolo 29.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 1993, il finanziamento delle attività dei servizi sociali delegate ai comuni avviene tramite il fondo sociale di cui all'articolo 29.

Art. 36:

Variazione al bilancio 1991

1. Nello stato di previsione della spesa sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenze che di cassa:

in aumento:

cap. 12100 Assegni fissi e competenze accessorie al personale, compresi oneri previdenziali ed assistenziali: L. 30.000.000;

in diminuzione:

cap. 102115 Fondo globale per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi (spese correnti): L. 30.000.000.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 30 aprile 1991

DURNWALDER

Visto, Il commissario del Governo per la Provincia: 1

91R0558

LEGGE PROVINCIALE 7 maggio 1991, n. 14.

Disciplina dei rapporti con le organizzazioni dei donatori di sangue.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 22 del 21 maggio 1991)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1.

Collaborazione con le organizzazioni dei donatori di sangue

1. Il servizio sanitario della Provincia autonoma di Bolzano si avvale della collaborazione delle organizzazioni dei donatori di sangue per lo svolgimento delle attività del servizio trasfusionale.

Art. 2.

Concessione di sovvenzioni e contributi

1. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere annualmente alle organizzazioni dei donatori di sangue, regolarmente costituite e funzionanti in provincia, una sovvenzione per le spese gestionali, associative e di propaganda.

2. Per ottenere i benefici di cui al comma precedente le organizzazioni dei donatori di sangue operanti in provincia devono presentare apposita domanda all'amministrazione provinciale entro e non oltre il 30 aprile di ogni anno.

3. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a corrispondere alle organizzazioni dei donatori di sangue un contributo sotto forma di quota fissa per ogni sacca di sangue donato e messa a disposizione dei centri di prelievo operanti nell'ambito del servizio sanitario provinciale.

4. La Giunta provinciale determina annualmente la quota fissa per ogni sacca di sangue donato di cui al comma 3.

Art. 3.

Liquidazione delle sovvenzioni e dei contributi

1. Alla domanda di sovvenzione di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 2 deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) dati statistici sull'attività svolta nell'anno precedente e il numero dei soci dell'associazione;
- b) bilancio consuntivo dell'anno precedente;
- c) bilancio di previsione dell'anno di riferimento;
- d) relazione sull'attività svolta nell'anno precedente;
- e) relazione sull'attività programmata nell'anno di riferimento.

2. La Giunta provinciale all'inizio di ogni esercizio finanziario, è autorizzata a concedere all'associazione volontari del sangue un anticipo fino al 50% della sovvenzione assegnata nell'anno precedente. Detto anticipo viene concesso su apposita domanda da inoltrarsi entro il 15 gennaio di ogni anno.

Art. 4.

Abrogazione di norme

1. La legge provinciale 24 novembre 1973, n. 86, ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 12 settembre 1974, n. 66, sono abrogati.

2. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, è abrogata.

Art. 5.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico del bilancio provinciale per l'anno finanziario 1991.

2. Per la concessione delle provvidenze previste dalla presente legge viene utilizzato nell'anno 1991 lo stanziamento iscritto al cap. 51482 dello stato di previsione della spesa per l'applicazione della legge provinciale 24 novembre 1973, n. 86, di cui è disposta l'abrogazione con l'articolo 4.

3. Le spese a carico degli esercizi finanziari successivi saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 7 maggio 1991

DURNWALDER

Visto, Il commissario del Governo per la Provincia: Urzi

91R0559

LEGGE PROVINCIALE 17 maggio 1991, n. 15.

Modifiche alla legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, concernente la «Disciplina del commercio» e alla legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27, concernente il «Credito al commercio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 24 del 4 giugno 1991)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, è aggiunto il seguente comma 4:

«4. L'obbligo di adottare il piano di cui al comma 1, spetta ai comuni con oltre tremila abitanti».

Art. 2.

1. L'articolo 18 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, è così sostituito:

«Art. 18.

Nullaosta provinciale per grandi strutture di vendita

1. È subordinata al nullaosta della Giunta provinciale, sentito il parere della commissione provinciale di cui all'articolo 15, l'autorizzazione all'apertura, al trasferimento in altra zona e all'ampliamento di esercizi di vendita al dettaglio quando la superficie di vendita è superiore a cinquecento metri quadrati».

Art. 3.

1. Il comma 5 dell'articolo 33 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, è così sostituito:

«5. Chiunque non rispetta gli orari di cui al presente articolo è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 100.000 a lire 1.000.000».

Art. 4.

1. La cifra 11) del comma 1 dell'articolo 37 della legge provinciale 24 ottobre 1978, n. 68, è sostituita dalla seguente ed inoltre vengono aggiunte le cifre 12) e 13):

«11) alle aziende di cura, soggiorno e turismo, nonché alle associazioni turistiche ed associazioni pro-loco iscritte nei relativi elenchi provinciali se vendono esclusivamente cartine geografiche, cartoline e pubblicazioni a carattere turistico e promozionali;

12) ai centri sociali ed istituzionali che gestiscono laboratori protetti per soggetti portatori di handicaps di cui all'articolo 10 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, modificato ed integrato dall'articolo 6 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42, e dell'articolo 7 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56, per la vendita dei beni prodotti nel loro ambito;

13) negli altri casi nei quali l'esercizio di particolari attività commerciali è disciplinato da leggi speciali».

Art. 5.

1. Il comma 11 dell'articolo 7 della legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27, è così sostituito:

«11) La liquidazione del contributo viene disposta dal direttore dell'ufficio commercio. Non si procede alla liquidazione del contributo qualora in sede di verifica dei lavori e/o degli acquisti, l'ufficio riscontri irregolarità nella documentazione di spesa o accerti che l'investimenti effettuato non corrispondente agli scopi e ai criteri per i quali è stata presentata domanda di contributo».

Art. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 13 novembre 1986, n. 27, è aggiunto il seguente comma 2:

«2. Il subingresso nel contributo della nuova ditta viene disposto dal direttore dell'ufficio commercio».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 17 maggio 1991

DURNWALDER

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: Urzi

91R0560

LEGGE PROVINCIALE 17 giugno 1991, n. 16.

Nuove provvidenze nel settore del trasporto di soggetti portatori di handicap.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 2 luglio 1991)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. All'articolo 14 della legge provinciale 30 giugno 1983, n. 20, integrato con la legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 56, sono aggiunti i seguenti commi:

«5. Le provvidenze di cui ai precedenti commi del presente articolo possono essere estese al trasporto per esigenze di lavoro, nonché di partecipazione a quelle manifestazioni culturali sportive e di tempo libero, considerate particolarmente importanti ai fini dell'integrazione dei soggetti stessi nel mondo del lavoro e della comunità locale.

6. I criteri, le forme di esecuzione e specifiche condizioni di concessione dei rimborsi sono determinati con il regolamento di esecuzione».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 17 giugno 1991

DURNWALDER

Visto, *p. Il commissario del Governo per la provincia*: Pappalardo

91R0561

LEGGE PROVINCIALE 17 giugno 1991, n. 17.

Modifica dell'art. 4, comma 5, della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, recante l'ordinamento delle comunità comprensoriali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 2 luglio 1991)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge provinciale 20 marzo 1991, n. 7, è così sostituito:

«5. La Giunta provinciale determina le indennità spettanti agli amministratori delle comunità comprensoriali, entro i limiti massimi di quelli spettanti agli amministratori di comuni con popolazione corrispondente».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 17 giugno 1991

DURNWALDER

Visto: p. Il commissario del Governo per la Provincia: Pappalardo

91R0562

LEGGE PROVINCIALE 19 giugno 1991, n. 18.

Disciplina della raccolta dei funghi a tutela degli ecosistemi vegetali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 28 del 2 luglio 1991)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi

1. La presente legge si propone il fine di conservare negli ecosistemi vegetali i benefici derivanti dalla presenza di funghi spontanei e di contenere nei relativi ambiti territoriali gli effetti negativi conseguenti ad un eccessivo impatto antropico, nel rispetto dei diritti dei proprietari dei terreni.

Art. 2.

Zone interdette alla raccolta dei funghi per motivi di pubblico interesse

1. Qualora sulla base di una motivata valutazione dell'ispettorato per le foreste sussista il pericolo del verificarsi di gravi danni all'ecosistema forestale, la Giunta provinciale può vietare la raccolta dei funghi nelle zone in cui il fenomeno viene accertato.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione ed affissi all'albo dei comuni in cui sono situate le zone boschive alle quali si riferiscono i divieti. L'amministrazione provinciale deve provvedere all'apposizione di cartelli o tabelle idonei all'individuazione delle zone vietate.

3. Chiunque raccoglie funghi nelle zone o nei luoghi vietati ai sensi del presente articolo soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di L. 70.000 maggiorata di L. 80.000 per ogni chilogrammo di funghi, o frazione dello stesso, di cui viene accertato il possesso.

4. Chiunque rimuove o danneggia gli avvisi di cui al comma 2 soggiace al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 100.000 a L. 600.000 oltre all'eventuale risarcimento dei danni e ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.

Art. 3.

Divieto di raccolta dei funghi da parte di proprietari dei terreni

1. La raccolta di funghi può essere interdetta dai singoli proprietari di terreni mediante l'apposizione sul proprio terreno, a loro cura e spese, di cartelli o tabelle indicative del divieto. Le caratteristiche che queste segnalazioni devono possedere ed i criteri per la loro collocazione, nonché le modalità per far conoscere all'autorità forestale le zone in cui la raccolta dei funghi è interdetta, vengono stabiliti con regolamento di esecuzione.

2. Chiunque raccoglie funghi sui terreni vietati ai sensi del presente articolo soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di L. 70.000 maggiorata di L. 40.000 per ogni chilogrammo di funghi, o frazione dello stesso, di cui viene accertato il possesso, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisce reato.

3. La costituzione di riserva a pagamento è comunque vietata; l'inosservanza di questa disposizione comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria di L. 300.000.

Art. 4.

Disciplina della raccolta

1. Nel territorio provinciale la raccolta dei funghi è consentita nei giorni pari del mese, dalle ore sette fino alle ore diciannove, in quantità giornaliera non superiore ad un chilogrammo, alle persone munite di un apposito permesso; il limite massimo ammesso non si applica qualora il singolo esemplare ecceda da solo il predetto limite. Qualora sussistano gravi pericoli per la conservazione degli ecosistemi vegetali, la Giunta provinciale, su motivata valutazione dell'ispettorato per le foreste, può limitare ulteriormente i giorni ammessi alla raccolta. I relativi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione ed affissi agli albi dei comuni interessati.

2. Avuto riguardo alle antiche consuetudini locali, per i cittadini residenti nel comune non si applicano le disposizioni inerenti l'obbligo del permesso di cui al comma 1 e la Giunta provinciale può autorizzare la raccolta dei funghi fino alla misura massima di due chilogrammi per persona. Al fine di facilitare i controlli da parte del personale incaricato dell'osservanza della presente legge, i medesimi devono portare durante la raccolta in modo ben visibile un apposito tesserino rilasciato gratuitamente, su richiesta e con validità biennale, dagli uffici comunali competenti per zona; chiunque viola questa prescrizione soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di L. 20.000.

3. Chiunque viola i limiti di misura previsti dai commi 1 e 2 nella raccolta dei funghi soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di L. 40.000 per ogni chilogrammo o frazione di esso, di cui viene accertato il possesso oltre alla quantità consentita.

4. I raccoglitori sono obbligati a pulire i funghi sommariamente sul posto di raccolta ed a trasportarli solo a mezzo di contenitori rigidi, aperti ed areati; chiunque viola questa prescrizione soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di L. 40.000 a L. 120.000.

5. Nell'esercizio della raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini ed altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, nonché il danneggiamento di funghi sul terreno; l'inosservanza di dette disposizioni comporta il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000.

Art. 5.

Diritto dei privati alla raccolta

1. Le disposizioni di cui all'art. 4, comma 1, della presente legge non si applicano ai proprietari privati, agli affittuari, usufruttuari e loro rispettivi familiari conviventi per la raccolta di funghi nell'ambito del terreno di loro disponibilità.

2. Le persone di cui al comma 1 sono soggette all'obbligo previsto dall'art. 4, comma 2, ed in caso di inottemperanza soggiacciono al pagamento della sanzione ivi contemplata.

Art. 6.

Permesso alla raccolta dei funghi

1. Il permesso di cui all'art. 4 è personale e viene rilasciato a persone di età superiore agli 14 dal sindaco in riferimento al territorio di sua competenza con esclusione delle zone interdette ai sensi degli articoli 2 e 3 della presente legge; tale documento deve indicare specificatamente, oltre alle generalità del richiedente, il giorno o i giorni ai quali si riferisce l'autorizzazione. Il sindaco può delegare questa funzione agli enti turistici operanti nel territorio comunale.

2. Il permesso alla raccolta può avere validità giornaliera o plurigiornaliera e viene rilasciato dietro il pagamento di un diritto fisso pari a L. 5.000 per giorno di raccolta.

3. Il titolare del permesso è obbligato a portare durante la raccolta in modo bene visibile il tesserino a tal fine rilasciato; chi viola questa prescrizione soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di L. 20.000.

4. I singoli comuni destinano gli introiti derivanti dal rilascio dei permessi, decurtati del venticinque per cento per spese di gestione, a lavori di miglioramento del patrimonio forestale in base a proposte dell'associazione locale dei coltivatori diretti maggiormente rappresentativa e dell'autorità forestale provinciale. Alla fine di ogni anno i comuni prestano al comitato forestale provinciale il rendiconto del numero di autorizzazioni rilasciate, dei relativi introiti e loro destinazione.

Chiunque raccoglie funghi senza essere in possesso del permesso soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di L. 70.000 maggiorata di L. 40.000 per ogni chilogrammo o frazione di esso, che viene accertato in suo possesso.

Art. 7.

Permessi speciali

1. L'assessore provinciale competente in materia può rilasciare permessi di raccolta di funghi per scopi scientifici o didattici, validi per zone determinate o anche per tutto il territorio provinciale, esclusi i luoghi espressamente interdetti dai proprietari dei fondi.

2. La richiesta di permesso di cui al comma 1 va presentata all'ispettorato per le foreste e deve specificare lo scopo della raccolta e le generalità delle persone per le quali si chiede l'autorizzazione.

3. Il permesso è personale, deve indicare la durata, la località di raccolta, nonché la quantità e le specie fungine ammesse alla raccolta; l'autorizzazione viene comunicata agli uffici distrettuali delle foreste territorialmente interessati.

Art. 8.

Disposizioni per l'applicazione della presente legge

1. Ai fini dell'accertamento della quantità giornaliera di cui è ammessa la raccolta ai sensi della presente legge per persona responsabile dell'infrazione si intende esclusivamente quella detentrica dei funghi; nei casi di un minore o di un incapace, la persona che esercita sui medesimi la vigilanza.

2. Nei territori soggetti a vincolo ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettere c) e d), della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, nonché ai sensi dell'art. 6 della legge provinciale 13 agosto 1973, n. 27, trovano applicazione, se sono più restrittivi, i divieti previsti nei singoli decreti del Presidente della Giunta provinciale, nonché le relative sanzioni previste dalla legge provinciale 21 giugno 1971, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni.

3. Chiunque, nell'ambito del territorio ove viene effettuata la raccolta e delle relative strade non classificate statali, provinciali o comunali, a formale intimazione opponga rifiuto al controllo dei contenitori portatili utilizzati come mezzo di trasporto soggiace al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di L. 200.000.

4. Chiunque, nell'ambito dei terreni ove viene effettuata la raccolta e delle relative strade non classificate statali, provinciali o comunali, è trovato in possesso di funghi raccolti senza essere munito del permesso di cui all'art. 6 o nei tempi in cui la raccolta è vietata o in quantità

superiore a quella consentita, è soggetto, oltre che alla sanzione di cui alla presente legge, anche alla confisca dei funghi detenuti, alla quale procede direttamente il personale incaricato ai sensi dell'art. 9, che accerta l'infrazione. In caso di rifiuto a consegnare i funghi raccolti, a seguito di formale intimazione, la sanzione amministrativa prevista per le singole fattispecie dalla presente legge, è raddoppiata, previa stima, da parte dell'agente accertatore, della quantità di funghi detenuti. I funghi confiscati vengono consegnati, previa ricevuta, ad istituti di beneficenza o di assistenza o ai delegati del comune territorialmente competente, i quali dispongono la vendita. In caso di dubbia commestibilità, i funghi confiscati possono essere distrutti dagli agenti accertatori.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono cumulabili.

Art. 9.

Personale incaricato

1. Sono incaricati dell'osservanza della presente legge il personale appartenente ai ruoli speciali dei servizi forestali ed al corpo forestale provinciale, il personale appartenente al servizio di vigilanza boschiva, nonché gli agenti venatori e guardiapescia dipendenti dalla provincia autonoma di Bolzano.

2. Per l'osservanza della presente legge possono inoltre essere assunti, con contratto di diritto privato ed a tempo determinato, rispettivamente dall'ufficio parchi naturali, conservazione della natura e restauro ambientale, per quanto riguarda i territori vincolati come zone corografiche, parchi e riserve naturali, biotopi e monumentali naturali ai sensi della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche ed integrazioni, e dall'autorità forestale per tutto il territorio provinciale, degli agenti giurati che posseggono i requisiti previsti dalla vigente normativa. Detto personale è retribuito applicando le norme ed il trattamento economico previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e dai relativi contratti integrativi circoscrizionali.

Art. 10.

Ufficio competente

1. I verbali di accertamento delle infrazioni alla presente legge sono trasmessi all'ufficio provinciale servizi generali forestali.

Art. 11.

Abrogazione

1. La legge provinciale 12 dicembre 1984, n. 19, è abrogata.

Art. 12.

Norme transitorie

1. Le zone interdette alla raccolta dei funghi ai sensi dell'art. 2, comma 2, della previgente legge provinciale 12 dicembre 1984, n. 19, conservano tale vincolo salvo che la Giunta provinciale disponga altrimenti.

2. I cartelli e le tabelle apposte dai privati e dall'amministrazione provinciale quale indicazione delle zone interdette alla raccolta dei funghi ai sensi dell'art. 2 della previgente legge provinciale 12 dicembre 1984, n. 19, conservano la loro validità ai fini previsti dagli articoli 2 e 3 della presente legge.

Art. 13.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 19 giugno 1991

DURNWALDER

Visto: p. Il commissario del Governo per la Provincia: Pappalardo
91R0563

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NOCIA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herlo, 21
- ◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
- ◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
- ◇ **PALMI** (Reggio Calabria)
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
- ◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorilli E.
Via Buozzi, 23
- ◇ **SOVERATO** (Catanzaro)
Rivenditori generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI** (Salerno)
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI** (Salerno)
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA** (Napoli)
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE** (Salerno)
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA** (Ferrara)
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
- ◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI** (Forlì)
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

- ◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTI S.a.s.
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA** (Latina)
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
- ◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO** (Roma)
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SQUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria CABBIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
- ◇ **SORA** (Frosinone)
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI** (Roma)
Cartolibreria MANNELLI
di Rosaria Sabatini
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA** (Viterbo)
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
- ◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
- ◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE** (Milano)
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Eboli S.n.c.
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
Libreria MORICETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
- ◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Manelli, 80/82

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
D.I.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
- ◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA** (Cuneo)
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
- ◇ **BIELLA** (Vercelli)
Libreria GIOVANNACCIO
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
- ◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80
- ◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA** (Bari)
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATENZA e LAVIOSA
Via Crisauzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA** (Foggia)
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO** (Sassari)
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
- ◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

- ◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etna, 393/395
- ◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA** (Agrigento)
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
- ◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
- ◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
- ◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prole SESTANTE
Via Montanara, 9
- ◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
- ◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO** (Perugia)
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

- ◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
- ◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmagliore, 31
- ◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
Libreria GHELFY & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabiano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:			Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	315.000	- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	170.000	- semestrale	L.	95.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudici davanti alla Corte costituzionale:			Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	55.000	- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	40.000	- semestrale	L.	330.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	175.000	- annuale	L.	800.000
- semestrale	L.	95.000	Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:			- annuale	L.	530.000
- annuale	L.	55.000			
- semestrale	L.	40.000			

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991 (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine ciascuna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	220.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 4 4 0 9 1 *

L. 2.400